Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 236 del 29 agosto 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 agosto 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 48

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGIONE VENETO

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1983, n. **15.**

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 28 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi degli articoli 79 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella di equiparazione annessa alla presente legge.

Articolo 2

L'inquadramento del personale di cui all'articolo precedente è disposto con deliberazione della Giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità all'unita tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12 maggio 1982, fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali ove queste retroagiscono i propri effetti anteriormente ad essa.

Il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 12 maggio 1982, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi pubblici ed interni banditi dall'Amministrazione regionale.

Articolo 3

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 12 maggio 1982.

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1976, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento o, comunque, cui avevano diritto alla data dell'11 maggio 1982 comprensivo di eventuali assegni pensionabili;

b) al personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/1981, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti vigenti per gli impiegati civili dello Stato ai soli fini della determinazione della posizione economica al 12 maggio 1982.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate dall'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, con riferimento alla data del 12 maggio 1982.

Dal 12 maggio 1982, al personale di cui alla presente legge compete la progressione economica prevista dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Articolo 4

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale di cui alla presente legge è eseguita dal 12 maggio 1982.

E' data facoltà al personale di cui alla presente legge di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notificazione della deliberazione di inquadramento.

Articolo 5

Il personale non di ruolo in servizio presso gli enti di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, è inquadrato presso la Regione in posizione non di ruolo, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12 maggio 1982.

La posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento o comunque, cui il personale di cui al comma precedente aveva diritto alla data dell'11 maggio 1982.

Al personale di cui al primo comma sono applicate le norme dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale non di ruolo, con effetto dal 12 maggio 1982.

Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

Articolo 6

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 150.000.000 per l'anno 1982 e in annue lire 200.000.000 a decorrere dal 1983, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1982 mediante prelievo di lire 150.000.000 dal capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di previsione per il corrente esercizio (Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale - ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell'amministrazione regionale);

— per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1 - 2 personale regionale del bilancio pluriennale 1982/1984;

— per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei rispettivi bilanci.

Articolo 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

— variazione in aumento

Cap. 20900 « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 150.000.000

— variazione in diminuzione

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) » L. 150.000.000

Articolo 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 aprile 1983

ANDRIONE

Allegato alla Legge Regionale 19 aprile 1983, n. 15

ELENCO DEI POSTI DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 FEBBRAIO 1982, N. 182. TABELLA DI EQUIPARAZIONE.

Qualifiche	*Livello o Qualifica*	*N.ro posti*
Collaboratore tecnico	Vice-dirigente	1
Collaboratore	Vice-dirigente	1
Assistente tecnico	5° livello	1
Assistente	5° livello	1
Assistente sociale	5° livello	1
Archivista-dattilografo	4° livello	5
Agente tecnico	3° livello	1

ELENCO DEI POSTI PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 FEBBRAIO 1982, N. 182, IN POSIZIONE NON DI RUOLO.

Qualifiche	*Livello o Qualifica*	*N.ro posti*
Archivista-dattilografo	4° livello	1

(4468)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 16.

Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

[illegible]).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 17.

Concessione di un contributo annuo al Circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare negli esercizi 1983, 1984 e 1985, contributi ordinari al Circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative ed assistenziali, per una spesa annua massima di Lire 15.000.000.

Articolo 2

I contributi sono liquidati annualmente dalla Giunta regionale nella misura massima di L. 9.500 per ogni dipendente regionale in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno, previa presentazione da parte del consiglio direttivo del Circolo ricreativo ente regione del conto consuntivo dell'anno precedente, nonché del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno in corso.

Articolo 3

Oltre ai contributi di cui agli articoli precedenti, potranno essere liquidati al Circolo ricreativo ente regione contributi straordinari in relazione all'organizzazione di specifiche attività o manifestazioni.

Articolo 4

La Giunta regionale, a richiesta dell'interessato e del consiglio direttivo del Circolo ricreativo Ente Regione, può distaccare un dipendente regionale presso la segreteria del circolo stesso.

Al dipendente distaccato sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in

forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.

I periodi trascorsi in posizione di distacco sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

Articolo 5

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 23120 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura del relativo onere si provvede:
— per l'anno 1983 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) » del bilancio di previsione per l'anno 1983.
— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.1.2. — Altri interventi — del bilancio pluriennale 1983-1985.

Articolo 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
L. 15.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 23120 - Contributi al Circolo ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali.
L.R. 5 novembre 1980, n. 45
L.R. 3 maggio 1983, n. 17
L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 18.

Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, di cui all'allegato A alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 15, sono istituiti 3 nuovi posti di coadiutore (4° livello funzionale, ruolo del personale di segreteria) presso i servizi culturali.

Articolo 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 38.000.000 per l'anno 1983 e in annue Lire 56.000.000 per gli esercizi successivi, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

— per il 1983 mediante riduzione dell'importo di Lire 38.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) »;

— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzazione per Lire 112.000.000 delle risorse disponibili al bilancio pluriennale della Regione 1983-1985 relative al programma « 1.2 - Personale regionale ».

Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Articolo 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 38.000.000

Variazione in aumento

Cap. 20900 - Spese per il personale addetto ai servizi della Regione: stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente L. 38.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 19.

Modificazioni delle norme sull'ordinamento del servizio di archivio, protocollo e spedizione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 36 è così modificato:

« Non è consentita l'istituzione di archivi correnti di settore oltre a quelli indicati nel presente articolo, se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo ».

Articolo 2

Nell'ambito dell'archivio di deposito dell'Amministrazione regionale è istituita una sezione separata degli atti della Commissione regionale di controllo.

Articolo 3

La responsabilità della tenuta e della conservazione degli atti di archivio concernenti i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n 11, titolo secondo, è attribuita al Presidente della Commissione regionale di controllo. Questi può delegare al segretario della Commissione la direzione delle funzioni riguardanti la tenuta e la conservazione degli atti.

Articolo 4

Con apposita deliberazione consiliare, seguita dagli adempimenti di cui all'art. 34, secondo comma, dello Statuto speciale, saranno adottate norme di integrazione del Regolamento regionale 12 novembre 1979, concernente il funzionamento dei servizi di archivio e di protocollo dell'Amministrazione regionale, in relazione a quanto disposto negli articoli precedenti.

Articolo 5

Le norme della presente legge hanno effetto a far data dal 1° luglio 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 20.

Rimborso forfettario alla RAI dei costi sostenuti a tutto l'anno 1981 per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta per la ricezione di programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per il rimborso forfettario alla RAI dei costi sostenuti a tutto l'anno 1981 per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta per la ricezione di programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di Lire 180.000.000.

Articolo 2

La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge

Articolo 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in Lire 180.000.000 graverà sul capitolo 23930 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 (Allegato n. 8 - Interventi a carattere generale).

Articolo 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 180.000.000

Variazione in aumento:

« Interventi a carattere generale -2-1-2 altri interventi »

Cap. 23930 - Interventi per l'adeguamento della rete televisiva, rimborso forfettario alla RAI per la gestione degli impianti attivati per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese L.R. 24 agosto 1982, n. 40 L. 180.000.000

Articolo 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 21.

Rifinanziamento per l'anno 1983 delle leggi regionali: 16 giugno 1978, numeri 22, 23, 24 e 25, modificate dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 51; 24 agosto 1982, n. 43, concernenti l'adesione della Regione ai consorzi garanzia fidi fra gli albergatori, gli artigiani, gli industriali, i commercianti e gli agricoltori della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 22.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 23.

Approvazione di maggiore spesa per l'anno 1983 e seguenti, per l'erogazione, ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, della sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di rappresentanza delle Società Cooperative della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 24.

Aumento della assegnazione annua di cui alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 20 all'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta per spese di funzionamento amministrativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La spesa per il funzionamento amministrativo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), prevista dalla legge regionale 14 luglio 1982, n. 20, è aumentata a Lire 35.000.000 annue a decorrere dall'anno finanziario 1983.

Articolo 2

Il maggior onere annuo di Lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 46410 (« Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di Lire 20.000.000 dal capitolo 50000 — fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) — Settore IV — promozione sociale — della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo di Lire quaranta milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.08 « attività culturali e scientifiche » del bilancio pluriennale della Regione 1983/85.

Articolo 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 20.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 46410 - Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi
L.R. 25 agosto 1980, n. 43
L.R. 14 luglio 1982, n. 20
L.R. 3 maggio 1983, n. 24
L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 25.

Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Lo stanziamento di cui al Cap. 25300 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno L.R. 15 giugno 1978, n. 18) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 della Regione Valle d'Aosta è aumentato, limitatamente all'esercizio in corso, da Lire 200 milioni a lire 700 milioni.

Restano invariate tutte le modalità di applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18 « Concessione di contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ».

Articolo 2

L'onere derivante dalla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 500 milioni, graverà sul Capitolo 25300 del bilancio di previsione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » del bilancio per l'esercizio 1983.

Articolo 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 25300 - Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e balconi tipici in legno
L.R. 15 giugno 1978, n. 18
L. 500.000.000

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 26.

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga, della garanzia fidejussoria della Regione, per la durata di un anno, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 4 miliardi.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 2

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione — Assessorato Agricoltura e Foreste — gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio « Fontina ».

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è altresì subordinata allo impegno da parte degli Istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Articolo 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende bancarie previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Articolo 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in Lire 4.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del Bilancio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

La previsione di spesa iscritta al settore II: Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104, relativa al rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 per prestiti di conduzione e anticipazione è destinata per L. 4.000.000 alla copertura della presente legge.

Articolo 5

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono approvate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 4.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L.R. 1 aprile 1975, n. 7 L. 4.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 approvato con legge regionale n. 104 del 30 dicembre 1982 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 3 maggio 1983, n. 26.

Garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di credito o Aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Articolo 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 27.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio intercomunale di Roisan-Valpelline con sede in Comune di Valpelline.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 13 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio intercomunale Roisan-Valpelline, con sede in Comune di Valpelline, fino alla concorrenza massima di Lire 508.482.000 per la stipulazione di un mutuo integrativo di Lire 391 milioni 140.000 da contrarre dal Consorzio con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'art. 35 - IV e V comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di costruzione di un acquedotto intercomunale.

La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte, e gli altri accessori richiesti dall'Istituto Mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 2

La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

— All'impegno da parte del Consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

— All'impegno, da parte del Consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto intercomunale, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

— Alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

— All'impegno, da parte dell'Istituto Mutuante di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somma al Consorzio.

Articolo 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti neces-

sari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle di Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Articolo 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in Lire un milione faranno carico al capitolo 51000 del Bilancio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte per l'anno 1983 mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2: Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale per gli anni 1983-1985.

La previsione di spesa iscritta al settore II: Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104, relativa al rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 per prestiti di conduzione ed anticipazione è destinata per Lire 1.000.000 alla copertura della presente legge.

Articolo 5

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 1.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L.R. 1° aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 approvato con legge regionale n. 104 del 30 dicembre 1982 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 3 maggio 1983, n. 27.

Garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di credito o Aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del Consorzio Intercomunale di Roisan e Valpelline.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 maggio 1983

ANDRIONE

(4469)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. 28.

Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 16 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I

SISTEMA DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 1

Finalità

La Regione Valle d'Aosta per le competenze che le derivano dallo Statuto, dalla legge 16

maggio 1978, n. 196 e dal D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale quali settori di intervento di un sistema formativo unitario.

Le attività di orientamento, promosse e attuate dalla Regione, sono finalizzate ad una scelta autonoma e consapevole dei giovani per il loro primo inserimento nell'attività formativa, nonché all'inserimento degli adulti ed alla mobilità, all interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori.

La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire l'occupazione, la produzione, l'evoluzione della organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Titolo II

CRITERI, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I

CRITERI, DESTINATARI, TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Articolo 2

Criteri informatori

Il sistema formativo regionale è:

programmato, in quanto riconduce tutte le attività formative ad un unico momento programmatorio;

organico, in quanto coordina le molteplici esigenze di formazione e le correla in un quadro omogeneo di obiettivi formativi;

flessibile, in quanto organizzato in cicli formativi rispondenti alle esigenze differenziate degli utenti, alla dinamica del mondo del lavoro ed alla evoluzione tecnologica;

pluralistico, in quanto valorizza come servizio pubblico le proposte formative e le possibilità gestionali, purché rispondenti alla programmazione regionale, presenti nel territorio.

Articolo 3

Destinatari

Gli interventi formativi sono destinati a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro, in un quadro di educazione permanente.

Gli interventi formativi sono altresì destinati a soggetti portatori di handicaps, al fine di agevolarne l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo.

E' impedita a norma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso e i contenuti dei corsi stessi.

Articolo 4

Tipologia degli interventi

In relazione ai fini di cui all'art. 1, la Regione attua un sistema di formazione atto ad assicurare le conoscenze teoriche-tecnologiche e le abilità pratico-operative relative ai vari ruoli professionali nei settori produttivi di beni e di servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato, di attività professionali libere.

Il sistema formativo regionale è rivolto all'orientamento, alla qualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento, al perfezionamento, alla riqualificazione dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative e rientranti nelle finalità della presente legge. In particolare la Regione promuove interventi volti:

a) alla qualificazione, per l'inserimento nelle attività lavorative dei giovani usciti dalla scuola dell'obbligo o in possesso di una preparazione superiore;

b) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per i lavoratori occupati, disoccupati o in C.I.G. ad ogni livello tecnico professionale;

c) all'orientamento-preformazione per soggetti portatori di handicaps al fine di agevolarne l'inserimento nelle iniziative di formazione professionale.

Articolo 5

Struttura ciclica e modulare degli interventi

Le iniziative di formazione professionale sono realizzate attraverso corsi professionali.

I corsi consistono in un insieme organico di attività pratico-teoriche e possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

Constano di uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore.

Il ciclo è un periodo di formazione, a struttura modulare, rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche di base ed è finalizzato al conseguimento di un prefissato obiettivo formativo.

Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Articolo 6

Personale sanitario e socio-assistenziale

Alla formazione professionale del personale del servizio socio-sanitario regionale si provvede mediante apposita legge e secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale

Capo II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 7

Criteri di programmazione

La Regione adotta per le attività di orientamento e formazione professionale il metodo della programmazione che costituisce il momento attuativo del piano regionale di sviluppo.

La programmazione è ispirata al principio della flessibilità e non ripetitività dei corsi di formazione professionale e si articola in piani triennali e programmi annuali.

Articolo 8

Procedure

La Giunta regionale, nell'ambito delle linee del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio di Formazione e Orientamento Professionale di cui al successivo art. 27, tenuto conto dei pareri espressi dalla Consulta regionale per la formazione professionale di cui all'art. 11 della presente legge, presenta una proposta di piano triennale per la formazione professionale.

Tale proposta è presentata entro il 31 marzo al Consiglio regionale che, previo parere della Commissione consiliare competente, la approva entro 60 giorni dalla data di presentazione.

La Giunta regionale, sulla base del piano triennale, presenta una proposta di programma annuale che deve essere approvata dal Consiglio regionale entro il mese di giugno di ogni anno.

Articolo 9

Piano triennale

Il piano triennale della formazione professionale specifica:

a) le linee di intervento e le priorità per i vari settori, ivi compresi i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo;

b) la previsione globale di spesa e la sua ripartizione per esercizi finanziari e per settori di intervento;

c) i tempi, i criteri e i finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento delle strutture regionali di formazione, nonché alla installazione di nuove sedi;

d) gli interventi rivolti a sostenere ed a migliorare sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico-didattico il sistema formativo regionale, compresi i corsi di formazione e aggiornamento per i docenti e per gli operatori della formazione professionale e relativa previsione di spesa;

e) le modalità degli interventi di orientamento di cui all'art. 26 della presente legge e relativa previsione di spesa;

f) le ricerche e gli studi per iniziative di osservazione permanente sul mercato del lavoro di cui all'art. 30 della presente legge e relativa previsione di spesa;

g) il censimento delle strutture scolastiche pubbliche presenti nella Regione, con particolare riferimento alla localizzazione, alla tipologia degli indirizzi didattici, alla capacità recettiva di allievi e alla dotazione di strumentazione e laboratori didattici, ai fini di una eventuale loro utilizzazione per la formazione professionale;

h) il volume e la tipologia delle iniziative formative da riservare alla gestione regionale o alla gestione convenzionata;

i) le previsioni di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare nei diversi settori di intervento.

Il piano deve prevedere il massimo utilizzo delle strutture regionali di formazione professionale.

Articolo 10

Programma annuale

Il programma annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti dal piano triennale, specifica:

a) l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario nell'ambito della previsione globale di finanziamento triennale, con l'indicazione dei costi delle attività programmate;

b) i settori di intervento, il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, in ciascuno di essi;

c) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ogni corso;

d) i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo;

e) le unità di personale docente e non docente;

f) gli interventi da realizzarsi mediante gestione regionale o gestione convenzionata;

g) l'ammodernamento o l'ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei Centri di Formazione Professionale a gestione regionale;

h) le tipologie degli interventi, la produzione di sussidi e materiali multimediali eventualmente da affidare ad Istituti specializzati, le attività seminariali ed i convegni da realizzare relativamente al settore dell'Orientamento;

i) gli oggetti degli studi e delle ricerche da attivare ed eventualmente affidare ad Istituti specializzati, nonché le modalità ed i termini di convenzionamento, in relazione all'attività dell'Ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro, di cui al successivo articolo 30.

Articolo 11

Consulta regionale per la formazione professionale

E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la Formazione professionale con compiti di consultazione e proposta.

Tale Consulta è composta da:

— il Presidente della Giunta regionale o suo delegato - Presidente;
— gli Assessori regionali o loro delegati;
— due Consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;
— il Sovraintendente agli Studi della Valle di Aosta;
— il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale;
— tre rappresentanti degli enti territoriali designati dall'Associazione Sindaci;
— il Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;
— tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;
— tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo;
— i Presidenti dei Distretti scolastici della Regione;
— un esperto designato dal Presidente della Giunta;
— il responsabile dell'Ufficio Studi e Programmazione Regionale;
— un esperto dell'I.S.F.O.L..

Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente legge è previsto un termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal momento della richiesta del parere stesso, trascorso il quale l'atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere.

Ai compiti di segreteria della Consulta provvede l'Ufficio per gli interventi formativi di cui all'art. 28 della presente legge.

Capo III
GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 12

Strutture e attività di formazione professionale

Il sistema di formazione professionale può essere realizzato in strutture e attività a gestione regionale e in strutture e attività a gestione convenzionata.

Le strutture di formazione professionale vengono denominate Centri di formazione professionale.

I Centri di formazione professionale sono unità logistiche con carattere di stabilità e continuità, impegnate in attività formative mono o plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario idonei ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento degli interventi formativi previsti dal piano triennale e dal programma annuale.

Le attività di cui al 1° comma sono unità didattiche progettate in presenza di fabbisogni specifici, senza carattere ricorrente, realizzate in ambienti idonei.

Articolo 13

Centri e attività di formazione professionale a gestione regionale

I Centri di formazione professionale a gestione regionale fanno capo funzionalmente e organizzativamente al Servizio di Formazione e Orientamento Professionale ed hanno autonomia didattica e amministrativa nell'ambito delle direttive emanate dal succitato Servizio.

Spetta alla Giunta regionale, sentita la Consulta:

a) la individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione professionale a gestione regionale indicando, per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per grossi settori di intervento;

b) la istituzione, la riconversione e l'eventuale soppressione dei Centri in coerenza con le indicazioni contenute nel piano triennale.

La Regione può, inoltre, gestire attività formative specifiche e a carattere non ricorrente, anche in sedi occasionali pubbliche, private o aziendali.

Articolo 14

Centri e attività di formazione professionale a gestione convenzionata

Per l'attuazione degli interventi formativi previsti nel piano triennale e nel programma annuale, la Regione può stipulare una convenzione con:

a) Centri di formazione professionale degli Enti locali;

b) Centri di formazione professionale di enti che siano emanazione: delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori; di associazioni con finalità formative e sociali; di imprese e loro consorzi; del movimento cooperativo.

Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente, lettera b), devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività tramite appositi comitati che verranno costituiti ad hoc dalla Giunta regionale;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun Centro di attività;
7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli Enti locali di cui alla lettera a) devono possedere i requisiti indicati ai numeri 4, 6, 7 del comma precedente.

Per la realizzazione di attività formative specifiche ed a carattere non ricorrente, la Regione puo altresì stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma, lettere a) e b), nonché con imprese o loro consorzi purché dispongano di ambienti, capacità organizzative e attrezzature idonee ed accettino il controllo della Regione.

Articolo 15

Criteri e oggetto delle convenzioni

La Giunta regionale stipula le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi previsti dall'art. 14.

Le convenzioni si ispirano ai seguenti principi:

ai soggetti convenzionati sono assicurati

— omogeneità di trattamento e parità di condizioni;
— rispetto della proposta formativa;
— responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza della Regione.

Le convenzioni, predisposte dal Servizio di Formazione e Orientamento Professionale, stabiliscono:

1) la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;
2) i Centri di formazione professionale o le sedi in cui si svolgono gli interventi;
3) il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario) necessario;
4) l'obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione professionale degli enti di cui all'art. 14, primo comma, lettera b), il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5) l'entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate;
6) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
7) l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezioni;
8) l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;
9) l'obbligo di applicare le norme in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti e in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti.

Capo IV

CONTROLLO SOCIALE E DIRITTI DEGLI ALLIEVI

Articolo 16

Funzioni del Comitato di controllo sociale

Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale è assicurato da un apposito Comitato.

Tale Comitato:

a) formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;
b) esprime pareri sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;
c) esprime una valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.

Articolo 17

Composizione del Comitato di controllo sociale

Il Comitato di controllo sociale, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) i Direttori dei Centri di Formazione professionale;
b) il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale o un suo delegato;
c) tre membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano regionale;
d) tre membri designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo.

Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiungano almeno i due terzi della composizione prevista.

Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.

Articolo 18

Provvidenze e diritti degli allievi

La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con appositi provvedimenti.

Tutti gli utenti dei corsi di formazione professionale di cui alla presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto stabilite da disposizioni regionali, la frequenza di corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici.

Per quanto riguarda la facoltà di differire il servizio militare di leva, l'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasposto statali, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale, le agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si fa rinvio alla normativa statale.

Gli allievi hanno il diritto di riunione in assemblea nei locali del Centro, fuori dell'orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale addetto, e in orario scolastico, per non più di due ore al mese.

Capo V
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Articolo 19

Indirizzi di programmazione didattica

La Regione stabilisce gli indirizzi di programmazione didattica per gli interventi formativi di cui all'art. 4 della presente legge, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee.

Gli indirizzi di programmazione didattica devono:

a) conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

b) favorire la crescita della personalità degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale;

c) rispettare l'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali;

d) tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi;

e) essere adattati alle esigenze locali.

Gli indirizzi di programmazione didattica definiscono:

a) gli obiettivi, il grado di preparazione e le capacità operative da raggiungere ai vari livelli di formazione mediante gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge; le materie di insegnamento e gli eventuali periodi di tirocinio pratico; la durata dei corsi e dei cicli in cui si articolano;

b) i requisiti di ammissione;

c) le attrezzature necessarie;

d) i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento.

La Giunta regionale approva gli indirizzi di programmazione didattica predisposti dal Servizio di Formazione e Orientamento Professionale che si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, organismo consultivo designato dalla Giunta regionale, composto da esperti per profilo professionale, da esperti sul piano formativo, della programmazione didattica e della evoluzione della organizzazione del lavoro e delle figure professionali e da équipes di docenti incaricati della conduzione di corsi. Gli esperti potranno essere reperiti nel mondo della scuola, tra tecnici delle imprese, delle aziende e delle associazioni di categoria, o presso centri e istituti operanti nel campo della formazione professionale, anche esterni alla Regione.

Articolo 20

Raccordi con il sistema scolastico

La formazione professionale non è un canale formativo alternativo alla scuola secondaria superiore.

La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 30 della legge 16 maggio 1978, n. 196, coordina le iniziative dei competenti organi regionali, tenuto conto anche dei pareri espressi ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera a, della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55, al fine di assicurare il necessario raccordo tra lo sviluppo e la distribuzione territoriale di nuove istituzioni scolastiche e le strutture di formazione professionale previste dalla presente legge.

La Regione, per le competenze che le derivano dall'art. 2, lettera r, dello Statuto speciale, definisce, attraverso i suoi organi scolastici e sentito l'I.R.R.S.A.E. di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, le modalità di accesso alle diverse classi delle istituzioni scolastiche previste dalla citata lettera r, per gli allievi di formazione professionale che abbiano conseguito un attestato di qualifica.

La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni scolastiche, adotta provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione reciproca delle relative strutture, delle attrezzature e del personale, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica, cui spetta il conferimento del titolo.

Articolo 21

Raccordi con il sistema produttivo

La Regione e gli enti di cui all'art. 14 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionali periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.

Nelle convenzioni con le piccole e medie imprese la Regione può stipulare accordi per favorire le imprese ad usufruire, presso i centri qualificati nei diversi settori, di servizi di consulenza nel campo del marketing, delle tecnologie ad alto livello, della conduzione amministrativa.

Articolo 22

Attestato di qualifica e certificato di frequenza

Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei a seguito di una prova d'esame la Regione rilascia un attestato in base al quale gli Uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza.

Il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del ciclo, tramite prove intermedie interne, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dalla direzione del Centro.

Articolo 23

Esami

Le prove finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato dalla Regione, si svolgono alla presenza di commissioni esaminatrici costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le singole commissioni sono così composte:

a) un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;

b) un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta;

c) un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

d) un esperto designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

f) i docenti del corso.

Ai membri delle commissioni di esame, eccezion fatta per i docenti del corso e per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai componenti le commissioni di esame nelle scuole statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l'esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

Titolo III

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 24

Personale dei Centri di formazione professionale

Presso i Centri di formazione professionale a gestione regionale presta servizio personale con funzione direttiva, docente, amministrativa ed ausiliaria.

Detto personale è assegnato ad uno o più Centri in relazione al volume di attività da svolgere.

Il Direttore del o dei Centri provvede, secondo le indicazioni del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale, alla gestione didattica e amministrativa, dirigendone e coordinandone le attività.

Le funzioni inerenti alla gestione contabile del o dei Centri sono esercitate dal segretario-economico che ne assume la responsabilità in solido con il Direttore.

La Giunta regionale provvede con propria delibera a determinare il contingente di personale da assegnare a ciascun Centro di formazione professionale.

Al personale direttivo, amministrativo e ausiliario dei Centri di formazione professionale si applica la normativa vigente in materia di personale regionale.

Per l'espletamento della funzione docente, al fine di assicurare al sistema formativo professionale la flessibilità necessaria al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, sarà preferibilmente utilizzato:

— personale in servizio presso la Regione;

— tecnici ed esperti con rapporto professionale.

L'utilizzazione di detto personale è limitata alla durata degli interventi formativi.

La definizione dei requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché dei criteri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali sarà fissata con successivo provvedimento legislativo.

Al personale operante nei Centri di formazione professionale di cui all'art. 14, primo comma, lettera b, si applica il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 25

Formazione e aggiornamento degli operatori della formazione professionale

La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale e il continuo adeguamento delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.

A tal fine la Regione, nell'ambito del piano triennale e del programma annuale, predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale operante nelle iniziative di formazione professionale, compreso quello impegnato nelle strutture convenzionate.

E' fatto obbligo al suddetto personale di partecipare alle iniziative organizzate dalla Regione di cui al precedente comma.

Titolo IV

ORIENTAMENTO

Articolo 26

Interventi per l'orientamento professionale

La Regione disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, nello intento di creare le condizioni per il loro autoorientamento. A tal fine concorda e realizza, d'intesa con le competenti autorità scolastiche regio-

nali e con i Consigli scolastici distrettuali, una attività unitaria e continua di orientamento scolastico e professionale.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione:

a) attiva interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, dal lavoro al lavoro e dalla formazione al lavoro;

b) provvede alla diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;

c) provvede alla raccolta, elaborazione e diffusione degli elementi conoscitivi concernenti: l'ordinamento scolastico regionale e statale; l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e delle strutture di formazione professionale sul territorio regionale; la scolarità; le propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;

d) elabora sussidi per l'attività orientativa; promuove iniziative di studi e di sperimentazione didattica e ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo.

Titolo V

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 27

Istituzione e struttura del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale

Per la realizzazione del sistema di Formazione e orientamento professionale previsto dalla presente legge, la Regione istituisce il Servizio di Formazione e Orientamento Professionale alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale.

Il Servizio ha compiti di direzione, coordinamento, controllo e vigilanza dell'attività degli Uffici dipendenti e del sistema di formazione professionale a gestione regionale e a gestione convenzionata.

Il Servizio si articola in tre Uffici:

— Ufficio per gli interventi formativi
— Ufficio per le attività di orientamento
— Ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro.

Articolo 28

Ufficio per gli interventi formativi

L'Ufficio per gli interventi formativi:

a) prepara la bozza di piano triennale di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, in collaborazione con l'Ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro;

b) predispone la proposta di programma annuale di cui all'art. 10 della presente legge;

c) predispone gli schemi di convenzione di cui agli artt. 14 e 15 della presente legge e vigila sulla osservanza delle convenzioni stesse;

d) controlla l'esecuzione del programma di attività di formazione professionale e l'utilizzo dei finanziamenti pubblici;

e) amministra i finanziamenti pubblici sia nella fase della loro erogazione sia nella fase della rendicontazione da parte dei soggetti destinatari, rispondendone direttamente alla Giunta regionale;

f) cura i rapporti con il Ministero del Lavoro e con i competenti organi della Comunità Economica Europea;

g) predispone gli indirizzi di programmazione didattica di cui all'art. 19, avvalendosi della collaborazione del Comitato tecnico-scientifico;

h) individua, in relazione alle esigenze della programmazione regionale, ambiti di studio, ricerca e documentazione sui problemi della formazione e del lavoro, nonché attività per la elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi, con l'eventuale contributo di Istituti specializzati.

Spetta all'Ufficio ogni altra competenza relativa alla organizzazione ed al funzionamento del sistema formativo professionale.

Articolo 29

Ufficio per le attività di orientamento

L'Ufficio per le attività di orientamento ha competenze in merito a:

a) interventi di animazione relativi ai problemi della transizione;

b) diffusione di informazioni per l'orientamento;

c) promozione ed elaborazione di sussidi per la attività orientativa.

Articolo 30

Ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro

All'Ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro spetta l'individuazione dei fabbisogni tipologici e quantitativi di formazione professionale.

In particolare:

a) collabora con l'Ufficio della Programmazione e con l'Ufficio Documentazione e Statistica della Regione nella predisposizione di programmi di rilevazione di dati e nella definizione delle metodologie di ricerca;

b) provvede ad elaborare ed unificare i dati relativi alle unità produttive esistenti nella Regione; alle forze di lavoro, all'andamento demografico, ai movimenti migratori di manodopera, alla domanda e offerta di lavoro, forniti dall'Ufficio della Programmazione e dallo Ufficio Documentazione e Statistica;

c) svolge analisi, studi e ricerche sulla dinamica tecnologica e organizzativa delle imprese e dei servizi sociali.

Ai fini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) l'Ufficio può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di tecnici ed esperti specializzati in materia e di funzionari regionali e avvalersi della competenza di Istituti e Centri di ricerca pubblici e privati.

Articolo 31

Personale del Servizio

Nella pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale e Ufficio Stampa, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati A e C della legge regioanle 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

— un posto di primo Segretario Capo Servizio (qualifica vice-dirigenziale - ruolo del personale amministrativo)

— sei posti di segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo)

— un posto di ragioniere (quinto livello - ruolo del personale di ragioneria)

— un posto di ispettore per la formazione professionale (quinto livello - ruolo del personale amministrativo)

— quattro posti di coadiutore (quarto livello - ruolo del personale amministrativo).

Per l'assunzione del personale si osservano le disposizioni in vigore per i dipendenti regionali.

Per il personale di cui al presente articolo la Regione attua iniziative ricorrenti di formazione e aggiornamento. La partecipazione alle suddette iniziative è obbligatoria.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32

Modificazioni di norme concernenti l'elenco dei servizi dell'Amministrazione regionale

Nell'elenco dei servizi e degli Uffici della Presidenza della Giunta regionale e Ufficio Stampa, contenuto nell'allegato B) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 43, sono aggiunti i seguenti uffici:

Servizio di Formazione e Orientamento Professionale:

a) Ufficio per gli interventi formativi;

b) Ufficio per le attività di orientamento;

c) Ufficio per l'osservazione sul mercato del lavoro.

L'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è modificato come

segue: nel secondo comma, punto 21, dopo le parole « Ispettore dell'Ufficio Turismo » sono aggiunte le seguenti: « Ispettore per la formazione professionale ».

Articolo 33

Norme transitorie

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria delibera, individua sul territorio regionale le sedi da destinare a Centri di Formazione Professionale, di cui al precedente art. 13. Entro il medesimo termine la Giunta regionale promuove le designazioni necessarie per la costituzione della Consulta regionale per la formazione professionale, prevista dall'art. 11.

Il primo piano triennale, per il periodo 1985-87, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio per l'approvazione entro il 31 marzo 1984.

Per gli interventi di formazione professionale relativi all'anno 1984, sarà predisposto il solo programma annuale, da presentare al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di settembre dell'anno 1983.

Fino a quando non siano insediati gli organi ed uffici previsti dalla presente legge, le attività di formazione professionale continuano ad essere svolte secondo le disposizioni e le procedure in vigore.

Con apposito regolamento, da adottarsi entro il termine di cui al precedente primo comma, saranno emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Articolo 34

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.

Dall'entrata in vigore della presente legge ricadono nella normativa in essa prevista tutti gli interventi comunque inerenti alla formazione professionale, realizzati in qualsiasi settore dell'attività produttiva e dei servizi, gestiti direttamente o sovvenzionati dalla Regione, in applicazione di disposizioni regionali.

Articolo 35

Norme finanziarie

Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge, valutati in complessive annue Lire 211.000.000, graveranno sui sottoindicati capitoli che si istituiscono nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri:

Cap. 48800 - Spese per il personale regionale addetto al Servizio di Formazione e Orientamento Professionale.
Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente.

Cap. 48805 - Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Cap. 48810 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Cap. 48815 - Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Cap. 48820 - Spese per la corresponsione di premi di anzianità al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

— per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di Lire 211.000.000 dal capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese

correnti) » (Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

per gli anni 1984-85 mediante utilizzo per Lire 422.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1.2 - Personale regionale del bilancio pluriennale 1983/1985.

Per gli anni successivi la spesa necessaria sarà iscritta con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 211.000.000

Variazioni in aumento:

capitoli di nuova istituzione
settore 2.2.5. - Formazione professionale - Programma 2.2.5.01

Formazione professionale

Cap. 48800 - Spese per il personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.
Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente. L. 205.000.000

Cap. 48805 - Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale. L. 3.000.000

Cap. 48810 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale. L. 1.000.000

Cap. 48815 - Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale. L. 2.000.000

Totale in aumento L. 211.000.000

Articolo 36

Norme finanziarie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1984 e successivi, verranno iscritti i seguenti capitoli, cui faranno carico le ulteriori spese derivanti dalla presente legge:

1) Indennità e compensi ai membri delle commissioni d'esame.

2) Spese per studi, ricerche indagini e consulenze per gli interventi di programma.

3) Spese per sistemazione e manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale.

4) Spese per immobili destinati alle attività di formazione professionale

   01 canoni di locazione

   02 oneri condominiali

   03 illuminazione

   04 rifiuti solidi urbani ed acqua

   05 riscaldamento

   06 manutenzione ordinaria

5) Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale.

6) Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i Centri a gestione regionale.

7) Contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i Centri a gestione convenzionata.

Alla determinazione delle spese di cui al precedente comma si provvederà annualmente con le leggi di approvazione dei relativi bilanci per i ca-

pitoli di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 e per i capitoli di cui ai punti 6 e 7, con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Eventuali contributi che saranno assegnati dallo Stato o dalla CEE per attività di formazione professionale saranno introitati a titolo di recupero sui pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Articolo 37

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 maggio 1983

(4470) ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **29**.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del 17 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per l'esercizio di vigilanza ittica gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino regionale e degli altri permessi rilasciati dal Consorzio regionale Pesca, nonché del pescato, a qualsiasi persona trovata in possesso di arnesi atti alla pesca o in esercizio o in attitudine di pesca.

In caso di contestazione di una violazione alle disposizioni previste dal calendario ittico regionale, gli agenti che esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria procedono al ritiro della tessera regionale e degli altri permessi rilasciati dal Consorzio regionale Pesca nonché al sequestro degli arnesi di pesca e del pescato, redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore nei termini stabiliti dall'art. 14 della legge 30 novembre 1981, n. 689.

Se fra le cose sequestrate si trovi del pesce vivo o morto gli agenti provvedono a liberare in località adatta il pesce vivo e, per quello morto, a redigere un regolare verbale sulla sua destinazione.

Articolo 2

Per la violazione delle disposizioni del calendario ittico regionale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 200.000 a L. 600.000 e la sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per 2 anni per:

— chi esercita la pesca senza titolo in acque non qualificate come riserva turistica;

— chi non consente la verifica del carniere, sacco o altro oggetto atto a contenere il pescato o non voglia esibire agli agenti i documenti richiesti;

— chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi delle vigenti leggi;

— chi esercita la pesca in periodi non consentiti;

— chi esercita la pesca in zone in cui sussiste il divieto di pesca;

b) da L. 600.000 a L. 1.500.000 e la revoca definitiva della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per:

— chi esercita la pesca con esplosivi, sostanze venefiche, elettricità, prosciugamento o deviazione dei corsi d'acqua o durante svasi o asciutte.

c) da L. 100.000 a L. 300.000 e la sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per un anno per:

— chi esercita la pesca senza aver regolarmente compilato i prescritti documenti ne-

cessari per poter pescare nel territorio della Regione o per la loro manomissione;

- chi fa commercio del pescato;
- chi cattura, senza rilasciarli in libertà, pesci per i quali esiste un divieto, anche temporaneo, di pesca;
- chi esercita la pesca una volta raggiunta la quota stabilita nel calendario ittico;
- chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi o modi non consentiti;
- chi esercita la pesca nelle riserve turistiche senza il relativo permesso;
- chi esercita la pesca con esche non consentite;
- chi esercita la pesca nelle ore o nei giorni non consentiti, ma durante la stagione ittica.

da L. 50.000 a L. 150.000 per:

- chi cattura pesci di misura inferiore alla minima prevista senza reimmetterli liberi in acqua;
- chi usa più canne da pesca;
- chi reimmette in acqua pesci di misura;
- chi fa pastura in luoghi non consentiti;
- chi usa più permessi;
- chi stacca irregolarmente il pesce non di misura;

da L. 20.000 a L. 60.000 per:

- ogni bollino di controllo non staccato o staccato irregolarmente.

da L. 30.000 a L. 90.000 per chi viola altre disposizioni del calendario ittico regionale non espressamente richiamate dal presente articolo.

Oltre all'importo delle sanzioni amministrative il contravventore è tenuto al risarcimento del danno per l'illecita cattura del pesce, stabilito nella seguente misura:

- L. 20.000 per ogni temolo, carpa, anguilla, luccio, trote, salmerino e tinca;
- L. 20.000 per ogni mezzo chilo o sua frazione di alborella, vairone, scardola, triotto, scazzone e altra specie consimile di piccole dimensioni.

Il Consorzio regionale pesca, in casi di particolari gravità delle infrazioni di cui alle lettere d-e-f del presente articolo, potrà provvedere al ritiro della tessera regionale per un periodo comunque non superiore ad un anno.

Articolo 3

Le sanzioni amministrative e i periodi di sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca per poter esercitare la pesca nel territorio della Regione sono raddoppiati quando:

a) il contravventore non renda possibile l'immediata identificazione o sequestro dei mezzi di pesca o del pescato mediante fuga o occultamento degli stessi;

b) vi sia recidiva nella violazione della stessa disposizione di legge.

Quando non sia possibile applicare al contravventore la sospensione della tessera rilasciata dal Consorzio regionale pesca, in quanto non ne è socio, le sanzioni amministrative previste alle lettere a-b-c- dell'art. precedente sono maggiorate del 50%.

Articolo 4

I proventi di cui alla presente legge saranno introitati al Capitolo 7700 « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della parte entrata del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 ed ai corrispondenti Capitoli di Bilancio per gli anni successivi.

Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. 30.

Proroga per l'anno 1983 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del 17 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Gli interventi previsti dall'art. 2, lettera b) della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, sono prorogati per l'anno 1983, con le stesse norme e modalità.

Articolo 2

Per le finalità previste dal precedente articolo, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1983 all'anno 1987.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 100.000.000 graverà sul capitolo 31051 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

Per il 1983 mediante riduzione di L. 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento), allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 - Settore II - sviluppo economico, all'uopo integrato, di lire 50.000.000 previsti per il rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 per concorso nel pagamento interessi per prestiti di conduzione e anticipazione in agricoltura.

Per gli esercizi 1984-1985 mediante utilizzo per lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.01 - strutture agricole - del bilancio pluriennale 1983-1985.

Articolo 3

Al bilancio di previsione della Regione per lo esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 31051 - Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2 n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Prime rate
L.R. 9 maggio 1977, n. 26, art. 8
L.R. 23 aprile 1979, n. 22
L.R. 13 maggio 1980, n. 20
L.R. 17 luglio 1981, n. 39
L.R. 4 agosto 1982, n. 35
L.R. 5 maggio 1983, n. 30
L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. 31.

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

La Regione Autonoma Valle d'Aosta favorisce lo sviluppo dell'edilizia residenziale mediante la concessione di mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione.

Possono accedere a detti mutui i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i soggetti iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti, singoli o associati, che intendono, nel territorio regionale, costruire fabbricati di civile abitazione, acquistare alloggi oppure effettuare su immobili di loro proprietà interventi di recupero o ampliamenti di rilievo.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni, in cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi e alla erogazione dei mutui.

Articolo 2

(Programma biennale di intervento)

Per il biennio 1983-1984 è attuato un primo programma di interventi, per complessive Lire 2.000.000.000, destinate per una quota pari a Lire 1.000.000.000 al finanziamento delle domande pervenute nel 1° semestre 1983 e per le restanti due quote di Lire 500.000.000 ciascuna al 2° semestre 1983 ed al 1° semestre 1984.

I mutui agevolati sono diretti per una quota non inferiore al 35%, in termini di contributi, ad interventi di recupero e per la restante quota alla costruzione di nuove abitazioni, all'acquisto di alloggi e ad ampliamenti di rilievo di fabbricati esistenti.

La Giunta regionale ha facoltà di variare dette quote in caso di carenza di domande ammissibili a contributo in un settore.

Articolo 3

(Mutui agevolati)

L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui alla presente legge è stabilito in Lire 44 milioni tanto per la nuova costruzione e l'acquisto di abitazioni che per interventi di ampliamento e di recupero così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettere c), d), e).

La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, il massimale di cui al comma precedente.

L'ammontare del mutuo concedibile, che non può in ogni caso superare i valori fissati al 1° comma, è determinato tanto per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che per gli interventi di recupero e di ampliamento di edifici esistenti, sulla base dei corrispondenti costi stabiliti per i programmi di edilizia agevolata convenzionata, attuati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il mutuo concesso per l'acquisto non può comunque eccedere il 75% della spesa sostenuta dall'acquirente, risultante dall'atto preliminare di compravendita registrato.

Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con finanziamenti concessi per lo stesso intervento dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.

Articolo 4

(Contributo regionale)

La Regione Valle d'Aosta concorrerà nel pagamento degli interessi semestrali, nella fase di ammortamento dei mutui, nella misura rispettivamente del 7% per redditi fino a Lire 16.000.000, del 10% per redditi fino a Lire 13.000.000 e del 13% per redditi fino a Lire 10.000.000.

La Giunta regionale ha facoltà di variare, anche annualmente, la misura dei tassi di interesse a carico della Regione e i limiti di reddito per l'accesso ai mutui in relazione al tasso globale applicato nelle operazioni di mutuo e all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T..

Articolo 5

(Tempi di attuazione degli interventi)

I privati che intendono beneficiare dei mutui agevolati presentano all'Amministrazione regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, domanda compilata in appositi modelli.

Entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti producono la documentazione di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 9 e all'ultimo comma dell'art. 11. La Giunta regionale provvede all'approvazione della graduatoria definitiva, proposta dalla Commissione.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno pervenire, nel termine di quattro mesi, alla stipula del contratto di mutuo o alla emissione del decreto regionale di concessione del contributo e al contestuale inizio dei lavori o alla stipula dell'atto pubblico di compravendita.

Articolo 6

(Requisiti soggettivi)

Per accedere ai mutui agevolati i richiedenti devono possedere i seguenti requisti:

a) essere cittadini italiani;

b) essere residenti in un Comune della Regione da almeno 5 anni;

c) non essere proprietari, essi stessi ed i componenti del nucleo familiare nel Comune di residenza o in quello sede dell'attività lavorativa o dell'intervento, di altra abitazione adeguata alle esigenze della propria famiglia, intendendosi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare. Sono considerati vani accessori i disimpegni, i corridoi, i bagni, i ripostigli e la cucina se di superfcie inferiore a 8 mq e in genere qualunque altro vano non avente le caratteristiche di locale d'abitazione.

E' ammessa la proprietà di una abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata in quanto specifici diritti reali di godimento sono attribuiti ad altri soggetti, ovvero non sia abitabile perché in condizioni statiche o igieniche precarie;

d) non aver beneficiato, in altre occasioni, di contributi agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico per la costruzione, ristrutturazione o acquisto di una abitazione;

e) non aver avuto in assegnazione, a riscatto o con patto di futura vendita, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro Ente pubblico;

f) fruire di un reddito per nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al primo comma del precedente articolo 4.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati, dagli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, conviventi stabilmente con il capo famiglia.

Articolo 7

(Determinazione del reddito)

Il reddito cui fare riferimento per la determinazione del tasso di interesse a carico dell'Ente pubblico è quello derivante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione al finanziamento.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Articolo 8

(Requisiti delle abitazioni)

1) *Abitazioni di nuova costruzione.*

Sono ammissibili a mutuo gli interventi diretti alla realizzazione di:

a) una abitazione unifamiliare singola;

b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente anche per intero al richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 95 mq.;

c) un solo alloggio nell'ambito di un edificio plurifamiliare.

La superificie utile abitabile delle nuove costruzioni di cui al precedente comma non può superare i 95 mq., pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari superiori ai 4 componenti, è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche di lusso.

La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda ed è comprovata dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia, rilasciata dal Comune di residenza.

Per superficie utile si intende quella interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne.

Abitazioni oggetto di interventi di recupero.

Per gli interventi di recupero non sono posti limiti alla superficie dell'abitazione ammessa a finanziamento. Il mutuo può essere concesso unicamente per gli interventi di recupero definiti alle lettere c), d), e), dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla base di esplicita documentazione rilasciata dal Comune.

Abitazioni oggetto di interventi di ampliamento.

E' mutuabile l'intervento che prevede l'ampliamento dell'abitazione di proprietà del richiedente, in misura non inferiore a 1/3 della superficie utile dell'alloggio occupato, per adeguarla alle dimensioni del nucleo familiare ai sensi del precedente punto 1).

Acquisto di alloggio.

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio, senza limitazioni di superficie, anche non di nuova costruzione purché al momento di presentazione della domanda non siano decorsi più di 15 anni dal rilascio del permesso di abitabilità o in mancanza dalla data di ultimazione lavori, salvo che l'alloggio sia stato oggetto, in detto periodo, di rilevanti interventi di ammodernamento.

Non possono essere concessi mutui per l'acquisto di abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.

I richiedenti possono produrre domanda di mutuo per una sola delle quattro anzidette categorie di finanziamento.

Articolo 9

(Documentazione attestante il possesso dei requisiti)

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di residenza;

c) stato di famiglia;

d) documentazione attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) certificato della conservatoria dei registri immobiliari attestante la non titolarità di diritti di proprietà su altre abitazioni adeguate ad esclusione dell'immobile da ristrutturare o da ampliare;

f) per i lavoratori autonomi documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al secondo comma del precedente art. 1;

g) domanda redatta in apposito modulo.

Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione nei quattro mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria si richiede altresì:

h) progetto esecutivo, vistato dal Comune, completo di tutti gli elaborati tecnici, con allegato computo metrico estimativo;

i) concessione edilizia rilasciata dal Comune;

l) certificazione attestante la proprietà dell'area o dell'immobile da ristrutturare.

Per l'acquisto di alloggi, nel termine di cui al comma precedente, dovrà essere prodotto l'atto preliminare di compravendita registrato.

Articolo 10

(Obblighi dei beneficiari e sanzioni)

Il proprietario dell'alloggio acquistato, costruito o ristrutturato con il contributo della Regione, non può cederlo in locazione prima che siano decorsi 5 anni dalla data di ammissione a finanziamento, né alienarlo prima di 10 anni dalla stessa data, salvo che sia a ciò autorizzato dalla Giunta regionale.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate e la restituzione immediata di quelle già usufruite, maggiorate dell'importo degli interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.

La revoca e la restituzione sono deliberate dalla Giunta regionale.

Articolo 11

(Punteggi e graduatorie)

Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi sottoelencati.

1) Richiedenti che occupino abitazioni:
   a) in condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio Sanitario del Comune, ovvero in condizioni statiche gravemente compromesse — Punti 5

      Il punteggio è attribuito dalla Commissione in misura differenziata tenuto conto delle effettive condizioni dell'alloggio;
   b) sprovviste di servizi igienici interni alloggio — Punti 3
2) Condizioni di sovraffollamento dell'alloggio occupato dalla famiglia:
   a) da 1,5 a 2 persone a vano — Punti 2
   b) oltre 2 persone a vano — Punti 4
3) Richiedente sottoposto a provvedimento di sfratto divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o ad altri inadempimenti contrattuali — Punti 6

   Il punteggio non è cumulabile con quelli derivanti dai precedenti punti 1), 2).
4) Anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di attività lavorativa in Valle d'Aosta
   — fino ad anni 5 — Punti 0
   — per ogni anno successiva maturato, con un massimo di punti 8 — Punti 0,40
5) Composizione del nucleo familiare:
   — fino a 3 persone — Punti 2
   — fino a 4 persone — Punti 3
   — fino a 5 persone — Punti 4
   — oltre le 5 persone — Punti 6
6) Presenza di un handicappato grave con invalidità almeno pari all'80%: — Punti 2
7) Distanza dell'abitazione occupata dal richiedente dal proprio luogo di lavoro:
   — fino a 10 km. — Punti 2
   — da 10 a 30 km. — Punti 3
   — oltre i 30 km. — Punti 4
8) Acquisto dell'alloggio occupato stabilmente dal richiedente — Punti 3

La documentazione attestante i punteggi sarà prodotta nei quattro mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Articolo 12

(Istituzione della Commissione)

Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita presso l'Amministrazione Regionale una Commissione composta da 7 membri, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:

— l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici o suo delegato che la presiede;
— un consigliere regionale di minoranza;
— un consigliere regionale di maggioranza;
— un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
— un rappresentante degli artigiani;
— un rappresentante degli esercenti attività commerciali;
— un rappresentante dei coltivatori diretti;
— un Dirigente dell'Assessorato Lavori Pubblici o suo delegato.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria sono designati dalle stesse.

La Commissione comunica ai Sindaci competenti gli elenchi delle abitazioni i cui inquilini abbiano ottenuto le provvidenze previste dalla

presente legge ai sensi del precedente art. 11, punto 1), lettere a) e b).

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ufficio Edilizia Residenziale.

Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

(Ricorsi)

Le graduatorie provvisorie e definitive nonché le revoche sono pubblicate, per il periodo di 15 giorni, all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Regionale.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione gli interessati possono ricorrere, avverso le graduatorie e le revoche, alla Giunta Regionale, che, sentita la commissione, decide in merito in via definitiva nei successivi 30 giorni.

Articolo 14

(Disposizioni integrative)

Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di recupero per i quali, all'atto della presentazione della domanda, sia decorso più di un anno dal rilascio della relativa concessione edilizia, nonché gli interventi per l'acquisto, il cui atto pubblico di compravendita sia stato stipulato prima della data di presentazione della domanda.

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente e limitatamente alle domande presentate nel primo semestre 1983 sono ammissibili a finanziamento tanto gli interventi di nuova costruzione, di recupero e di ampliamento non ultimati che l'acquisto di alloggi, il cui atto pubblico di compravendita non sia stato stipulato antecedentemente al 30 giugno 1982, fermi restando i requisiti delle abitazioni previsti dal precedente art. 8.

Le nuove costruzioni ammissibili a finanziamento ai sensi del precedente comma, le cui concessioni edilizie siano state assentite entro il 31 marzo 1983, devono rispettare i limiti di superficie utile dei singoli alloggi previsti dalla legge regionale 30 novembre 1965, n. 24

Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero degli alloggi i tempi di erogazione del mutuo saranno stabiliti nell'apposita convenzione da stipulare con gli Istituti di Credito.

Per l'acquisto di alloggi l'erogazione del mutuo è effettuata in un'unica soluzione contestualmente o dopo il perfezionamento dell'atto pubblico di compravendita.

Al mutuatario è data facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità e i criteri previsti dalla convenzione da stipulare con Istitutti di Credito.

Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

La Giunta Regionale è autorizzata a promulgare la normativa tecnica di attuazione della presente legge.

Articolo 15

(Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63)

L'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

« Agli emigrati che rientrano definitivamente dall'estero potranno essere concessi mutui agevolati, della durata massima ventennale, diretti a favorire la costruzione di fabbricati di civile abitazione, l'acquisto di alloggi, ovvero l'esecuzione di interventi di recupero o di ampliamento dell'abitazione già di loro proprietà ».

L'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente art. 3 è stabilito in Lire 44 milioni tanto per la nuova costruzione e l'acquisto di abitazioni che per interventi di recupero così come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettere c), d), e).

La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, i massimali di cui al comma precedente.

Le caratteristiche degli alloggi di nuova costruzione o da acquistare devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa regionale per la concessione di mutui a privati ».

L'art. 7 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 6 è fissato in Lire 30.000.000 ed è suscettibile di periodici aggiornamenti da parte della Giunta Regionale ».

L'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del mutuo concedibile, che non può in ogni caso eccedere gli importi stabiliti agli art. 4 e 7 della presente legge, è determinato ai sensi del 3° e 4° comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31.

La Regione concorre nel pagamento degli interessi derivanti dai mutui di cui ai precedenti articoli 3 e 6 nella misura costante del 10%, indipendentemente dal reddito del beneficiario del mutuo.

Al termine di ciascun semestre dell'anno solare la Giunta regionale provvede all'approvazione degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui, avuto riguardo al tempo di presentazione della domanda.

I beneficiari dei mutui agevolati di cui alla presente legge, che intendessero alienare l'alloggio, debbono attenersi alle disposizioni regionali vigenti per la concessione di mutui individuali a privati.

La Giunta Regionale è autorizzata ad emettere la normativa tecnica di applicazione della presente legge e a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito operanti in Regione ».

A decorrere dall'anno 1983 l'apporto finanziario di cui all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è elevato a Lire 94.000.000 da ripartire nel modo seguente:

- concorso nel pagamento degli interessi per la concessione dei mutui di cui all'art. 4 — Lire 66.000.000;
- concorso nel pagamento degli interessi per la concessione dei mutui di cui all'art. 7 — Lire 28.000.000.

Articolo 16

(Norme finanziarie)

Per le finalità previste dagli artt. 2 e 15 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno per la durata di anni 20:

a decorrere dall'anno 1983 Lire 1.569.000.000

a decorrere dall'anno 1984 Lire 500.000.000.

L'onere di cui al comma precedente graverà:

- quanto a L. 2.000.000.000 sull'istituendo capitolo 25255 « Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia residenziale — prime rate — L.R. 5 maggio 1983 n. 31 » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;
- quanto a L. 69.000.000 sul caiptolo 25260 « Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore dei lavoratori emigrati — prime rate — L.R. 11 agosto 1981, n. 63 » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1983 mediante prelievo di L. 1 miliardo 569.000.000 dal capitolo 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento » (allegato n. 8 - 1° settore: assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983;
- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 4.138.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.02 — Interventi per l'edilizia abitativa — del bilancio pluriennale 1983/1985;
- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Articolo 17

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento
L. 1.569.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 1° - assetto del territorio e tutela dell'ambiente;

Programma 2.2.1.02 - Interventi per l'edilizia abitativa.

Cap. 25255 - (di nuova istituzione)
Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia residenziale
Prime rate
L.R. 5 maggio 1983, n. 31
L. 1.500.000.000

Cap. 25260 - Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui a favore dei lavoratori emigrati
Prime rate
L.R. 11 agosto 1981, n. 63
L.R. 5 maggio 1983, n. 31
69.000.000

Totale in aumento L. 1.569.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 5 maggio 1983

ANDRIONE

(4471)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. **32.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 25 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Classificazione del personale

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è modificato come segue:

« Il personale regionale di ruolo è inquadrato in otto livelli funzionali, secondo le norme del titolo I, nelle qualifiche vice-dirigenziali ed in quelle dirigenziali, secondo le norme del titolo II della presente legge ».

Titolo I

Articolo 2

Livelli funzionali

Le tabelle allegati A e B alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, concernenti i livelli, i posti, le retribuzioni del personale regionale e le relative declaratorie, sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle tabelle allegati A e B alla presente legge.

Articolo 3

I livelli funzionali sono raggruppati in fasce funzionali, come segue:

— primo, secondo, terzo, quarto livello: prima fascia;
— quinto e sesto livello: seconda fascia;
— settimo e ottavo livello: terza fascia.

Articolo 4

Inquadramento del personale

Il personale regionale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali sulla base della qualifica posseduta alla data del 1° gennaio 1982, o se successiva, alla data di nomina nei ruoli regionali.

La corrispondenza fra le qualifiche già in possesso dei dipendenti ed i nuovi livelli funzionali è stabilita nella tabella allegato A) alla presente legge.

E' fatto salvo l'inquadramento nel terzo livello del personale già inserito nel terzo livello in applicazione della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in possesso, alla data del 1° gennaio 1982, ovvero alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di magazziniere (ruolo del personale scolastico non docente) e di quella di telefonista (ruolo del personale tecnico) è inquadrato nel quinto livello funzionale.

Articolo 5

Soppressione e modificazione di qualifiche

La qualifica di capo usciere è soppressa.

L'attuale titolare del posto di capo usciere è inquadrato nel quinto livello funzionale e conserva la qualifica « ad personam ».

La denominazione delle qualifiche di cuciniere e di aiutante cuciniere è modificata in quella rispettivamente di cuoco e di aiuto cuoco.

La denominazione della qualifica di operaio è modificata in quella di operaio qualificato.

Articolo 6

Attribuzione dell'anzianità economica nei livelli

Al personale è attribuita, nel livello d'inquadramento, l'anzianità, utile agli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, maturata alla data del 1° gennaio 1982 o alla data di nomina, se successiva.

Articolo 7

Trattamento economico in caso di avanzamento

L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è modificato come segue:

« Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno superiore, è attribuita nel nuovo livello l'anzianità utile agli effetti della progressione economica corrispondente alla classe di stipendio o all'aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento nel livello di provenienza, maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello e quella del livello inferiore.

L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno « ad personam » riassorbibile con la successiva progressione economica.

All'anzianità determinata ai sensi del precedente primo comma è aggiunta l'anzianità residua corrispondente alla frazione di tempo decorso dall'ultima attribuzione dell'aumento periodico o della classe di stipendio.

Articolo 8

Modalità di accesso alle qualifiche funzionali

L'articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

La nomina a ruolo è effettuata secondo le seguenti modalità:

1) mediante concorso pubblico, per titoli, per la nomina alle seguenti qualifiche:

— aiuto cuoco
— cantoniere
— custode castelli e musei
— giardiniere
— inserviente
— magazziniere
— operaio qualificato
— usciere

2) mediante concorso interno, per titoli ed esami, per la nomina alle seguenti qualifiche:

— archivista capo
— autista meccanico capo garage
— capo cantoniere
— capo fabbro e simili
— capo operaio
— capo operaio autista
— capo servizio tecnico
— cuoco
— economo regionale
— manovratore
— operaio specializzato

3) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a tutte le rimanenti qualifiche.

Articolo 9

Riserva di posti per i dipendenti regionali

Un terzo dei posti da ricoprire mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, è riservato ai dipendenti regionali che siano in possesso dei prescritti titoli di studio oppure che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo

nel livello immediatamente inferiore e che prestino servizio da almeno due anni senza demerito.

Il computo della percentuale di posti riservata deve essere calcolata sul totale dei posti vacanti per ogni qualifica alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Qualora il computo della percentuale di posti riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede all'arrotondamento della stessa all'unità superiore.

La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.

I posti che in ogni concorso non venissero utilizzati in favore dei dipendenti aventi titolo alla riserva, sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria.

La riserva relativa alle qualifiche del 7° livello è estesa ai dipendenti regionali che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo del 5° livello, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo biennio e che siano in possesso del titolo di studio normalmente previsto per l'accesso al 5° livello.

Nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la nomina a ruolo è effettuata mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Possono partecipare ai concorsi pubblici per la nomina a posti appartenenti alla fascia funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza anche i dipendenti regionali privi del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nella fascia funzionale immediatamente inferiore, che prestino servizio da almeno due anni senza demerito e che siano in possesso del titolo di studio normalmente previsto per l'accesso al livello di appartenenza.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di concorsi per la nomina a posti per i quali vengano richiesti titoli di specializzazione o titoli di studio specifici con l'esclusione di qualsiasi altro titolo, fatta eccezione per i posti appartenenti al 7° livello per i quali venga richiesto il diploma di ragioniere.

Al 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione regionale accerta la disponibilità dei posti vacanti di organico, che devono essere messi a concorso, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, entro il termine di un anno dalla data di accertamento.

I concorsi, pubblici o interni, sono espletati entro il quinto mese decorrente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ai concorsi ed alle nomine del personale forestale, del personale appartenente ai ruoli del personale scolastico non docente e del personale non docente del Convitto regionale « F. Chabod » di Aosta, si applicano le vigenti norme sullo stato giuridico di detto personale.

Articolo 10

Modalità di accesso alle qualifiche funzionali di economo regionale e di archivista capo

La nomina nelle qualifiche di ragioniere economo regionale e di archivista capo è effettuata mediante concorso interno, per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dipendenti regionali che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo, rispettivamente, di ragioniere e di posti appartenenti al settimo livello e che prestino servizio senza demerito da almeno due anni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previ accordi con le rappresentanze sindacali del personale regionale, presenterà al Consiglio regionale un disegno di legge relativo alla determinazione dei posti e delle qualifiche da inserire nell'ottavo livello, nonché alle modalità di accesso ai posti stessi del personale proveniente dal settimo livello.

Titolo II

PERSONALE NON INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI

Articolo 11

Trattamento economico dei vicedirigenti

Al personale inquadrato nelle qualifiche vicedirigenziali è attribuito il trattamento economico iniziale annuo lordo, negli importi e con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal 1° gennaio 1982: Lire 8.354.500

dal 1° gennaio 1983: Lire 8.948.500

dal 1° gennaio 1984: Lire 9.350.000

Articolo 12

Trattamento economico dei dirigenti

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, già equiparato agli effetti economici ai dirigenti dell'Amministrazione civile dello Stato dall'articolo 28 della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 1 del Decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869.

Ulteriori modificazioni del trattamento economico dei Dirigenti delle Amministrazioni dello Stato potranno essere estese al personale Dirigente della Regione con successive leggi regionali.

Il beneficio economico derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo è attribuito in percentuale alle seguenti scadenze:

dal 1° gennaio 1982: 40%
dal 1° gennaio 1983: 75%
dal 1° gennaio 1984: 100%

Articolo 13

Trasferimento del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali

L'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 è sostituito dal seguente:

Il trasferimento del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali è disposto dal Presidente della Giunta regionale previo parere del Consiglio del personale, se costituito.

Ove il trasferimento riguardi, comunque, i servizi del Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio ».

Articolo 14

Accesso alle qualifiche vicedirigenziali

Il terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è abrogato.

Articolo 15

Accesso alle qualifiche dirigenziali

I primi due commi dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, sono sostituiti dal seguente:

« La nomina a dirigente si consegue mediante concorso interno per titoli ed esami al quale sono ammessi gli impiegati regionali in possesso del prescritto titolo di studio e titolari da almeno un biennio, alla data di scadenza del bando, di un posto di ruolo delle qualifiche vicedirigenziali ».

Il quarto comma dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di impossibilità a ricoprire i posti mediante concorso interno, l'Amministrazione può bandire appositi concorsi pubblici, ai quali sono ammessi coloro che, oltre ad essere in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato, alla data di scadenza del bando, per almeno un triennio effettivo servizio quali titolari di posti della carriera dirigenziale o direttiva presso lo Stato, la Regione o altri enti pubblici territoriali ».

Il quinto comma dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è abrogato.

Titolo III

NORME FINALI

Articolo 16

Efficacia delle graduatorie

All'articolo 94 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dalle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 35 e 23 novembre 1976, n. 53, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'utilizzazione della graduatoria di cui al quinto comma può essere esercitata nel limite di un numero di posti doppio di quello messo a concorso ».

« L'efficacia della graduatoria dei concorsi interni si limita al numero di posti messi a concorso ».

Articolo 17

Aggiornamento professionale

La Regione provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti mediante la predisposizione, previo parere della Conferenza dei Dirigenti e sentito il Consiglio del personale, dei programmi annuali di formazione, di aggiornamento e perfezionamento professionale.

Il personale che è tenuto a partecipare ai corsi previsti dai programmi di cui al precedente comma è considerato in servizio a tutti gli effetti.

La frequenza di detti corsi è obbligatoria per i dirigenti ed i vicedirigenti nel primo biennio di nomina.

La partecipazione a corsi formativi, ovvero l'esito favorevole degli esami finali costituiscono titoli da valutarsi nei concorsi per l'accesso ai livelli superiori e alle qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali.

Articolo 18

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi Istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficenza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

Articolo 19

La presente legge costituisce l'applicazione dell'accordo sindacale triennale 1982/1984 per il personale regionale ed i miglioramenti retributivi derivanti dalla stessa assorbono l'assegno mensile concesso con legge regionale 15 dicembre 1982, n. 94.

Articolo 20

Finanziamento di spesa

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.507.400.000 per l'anno 1983 (di cui lire 1.833.650.000 per conguaglio 1982) ed in lire 3.192.500.000, per gli anni successivi, graverà sui sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi:

Capitolo 20900: « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ».

Capitolo 21200: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale ».

Capitolo 26560: « Spese per il personale regionale addetto alla viabilità. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ».

Capitolo 26590: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità ».

Capitolo 29070: « Spese per il corpo forestale valdostano. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ».

Capitolo 29100: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse e oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale valdostano ».

Capitolo 38060: « Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ».

Capitolo 38075: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois ».

Capitolo 43150: « Personale non docente. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ».

Capitolo 43350: « Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico. Stipendi, indennità ed assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ».

Capitolo 43400: « Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod" ».

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

— per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di Lire 2.905.000.000 dal capitolo 50.000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali — Spese correnti — Allegato n. 8). Spese di funzionamento istituzionale), nonché della somma di Lire 1.602.400.000 dal capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo — Spese di investimento —) sullo stanziamento iscritto per il collegamento stradale Aosta-Courmayeur (Allegato n. 8 - Settore I) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

— per gli anni 1984-1985 mediante utilizzo per Lire 6.385.000.000 delle risorse disponibili relative a « 1. Spese di funzionamento istituzionale - 1.2. Personale regionale » del bilancio pluriennale 1983-1985 all'uopo integrato per Lire 2.635.000.000 con riduzione di pari importo del programma 2.2.1.03 - Viabilità.

A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Articolo 21

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa

in diminuzione

Cap. 50.000: « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 2.905.000.000

Cap. 50150: « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo » (Spese di investimento) L. 1.602.400.000

Totale in diminuzione L. 4.507.400.000

in aumento

Cap. 20900: « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 1.363.000.000

Cap. 21200: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale » L. 934.750.000

Cap. 26560: « Spese per il personale addetto alla viabilità. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 68.000.000

Cap. 26590: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità » L. 46.650.000

Cap. 29070: « Spese per il corpo forestale valdostano. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 196.100.000

Cap. 29100: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale valdostano L. 134.500.000

Cap. 38060: « Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 27.200.000

Cap. 38075: « Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois » L. 18.650.000

Cap. 43150: « Personale non docente. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 1.525.300.000

Cap. 43350: « Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 59.000.000

Cap. 43400: « Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " » L. 134.250.000

Totale in aumento L. 4.507.400.000

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1983-1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

in diminuzione

Settore 2.2.1.: Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

Programma 2.2.1.03: Viabilità

anno 1984	L. 1.317.500.000
anno 1985	L. 1.317.500.000
Totale in diminuzione	L. 2.635.000.000

in aumento

1 Spese di funzionamento istituzionale

1.2. Personale regionale

anno 1984	L. 1.317.500.000
anno 1985	L. 1.317.500.000
Totale in aumento	L. 2.635.000.000

Articolo 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1983.

ANDRIONE

Allegato A alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

Livelli funzionali, qualifiche e trattamento economico del personale regionale

LIVELLI	N. POSTI	QUALIFICHE	RETRIBUZIONI INIZIALI ANNUE LORDE			
			Parametri	Dal 1°-1-1982 Importi	Dal 1°-1-1983 Importi	Dal 1°-1-1984 Importi
1°		Personale addetto ai lavori di pulizia	100	3.038.000	3.254.000	3.400.000
2°	299	Accudiente Aiutante guardarobiere Bidello Custode Custode castelli e musei Inserviente Usciere	113	3.432.940	3.677.020	3.842.000
3°	103	Fattorino - Cassiere Giardiniere Guardarobiere Operaio qualificato	122	3.706.360	3.969.880	4.148.000
4°	66	Aiuto cuoco Autista meccanico Cantoniere Capo fabbro Capo carpentiere Capo falegname Capo giardiniere Capo muratore Magazziniere Manovratore Operaio autista Operaio specializzato Telefonista	140	4.253.200	4.555.600	4.760.000

LIVELLI	N. POSTI	QUALIFICHE	RETRIBUZIONI INIZIALI ANNUE LORDE			
			Parametri	Dal 1°-1-1982	Dal 1°-1-1983	Dal 1°-1-1984
				Importi	Importi	Importi
5°	473	Aiutante tecnico	150	4.557.000	4.881.000	5.100.000
		Autista meccanico capo garage				
		Coadiutore				
		Coadiutore operatore microfilmatore				
		Capo cantoniere				
		Capo operaio				
		Capo operaio autista				
		Cuoco				
		Disegnatore				
		Guardia forestale				
		Infermiere				
		Istruttore di centro formazione professionale				
		Vice capo servizio tecnico				
6°	52	Aiuto restauratore	160	4.860.800	5.206.400	5.440.000
		Brigadiere forestale				
		Capo servizio tecnico				
		Coadiutore esperto nel settore enologico				
		Coadiutore esperto nel settore lattiero caseario				
		Coadiutore esperto nel settore viticolo				
		Coadiutore tecnico				
		Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo				
		Tecnico economia domestica e rurale				
7°	312	Aiuto archeologo	200	6.076.000	6.508.000	6.800.000
		Animatore				
		Archivista bibliotecario				
		Archivista materiale iconografico				

LIVELLI	N. POSTI	QUALIFICHE	Parametri	RETRIBUZIONI INIZIALI ANNUE LORDE Dal 1°-1-1982 Importi	Dal 1°-1-1983 Importi	Dal 1°-1-1984 Importi
		Archivista ricercatore				
		Assistente di biblioteca				
		Catalogatore				
		Controllore				
		Geometra				
		Insegnante centro formazione professionale				
		Interprete				
		Ispettore ufficio turismo				
		Istitutore				
		Maresciallo forestale				
		Perito agrario				
		Perito agrario analista				
		Perito industriale				
		Programmatore				
		Ragioniere				
		Ragioniere economo				
		Rilevatore archeologico				
		Segretario				
		Tecnico addetto				
		Traduttore				
8°	13	Ragioniere economo regionale	233	7.078.540	7.581.820	7.922.000
		Assistente sociale				
		Archivista capo				

Allegato B) alla Legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE

1° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) a) Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale comportante anche l'utilizzazione di strumenti di lavoro di uso comune;

b) Complessità organizzative: nessuna

2) Professionalità: comuni conoscenze pratiche;

3) Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro;

5) Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

B) *Descrizione delle funzioni riferite alle singole aree di attività*

1) Area di servizio: sono comprese le posizioni di lavoro riguardanti attività di pulizia.

2° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) Complessità delle prestazioni: attività semplici e di tipo manuale e comportanti anche l'utilizzo di strumenti e apparecchiature di facile uso e manovrabilità;

2) Professionalità: conoscenze pratiche di elementi riferiti ai vari profili compresi nel livello;

3) Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito dell'istruzione ricevuta;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro;

5) Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico;

B) *Declaratorie delle funzioni riferite alle singole aree di attività:*

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le attività consistenti nell'espletamento di compiti di pulizia dei locali scolastici, di vigilanza, di attesa e di aiuto guardarobiere; nell'espletamento, altresì, di commissioni anche esterne al luogo di lavoro, con prelievo e trasporto di fascicoli, corrispondenza e plichi;

2) Area di servizio: sono comprese nella presente area le attività di anticamera ed aula, regolando l'accesso al pubblico agli uffici, ai castelli ed ai musei e fornendo informazioni semplici; di custodia; di sorveglianza di locali, materiali, macchine ed uffici, nonché della loro apertura e chiusura; di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati, di fascicolature, confezione di pacchi e plichi; di collaborazione con il personale tecnico ed amministrativo.

3° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) Complessità delle prestazioni: attività semplici, ma integrate, con conoscenze specifiche comportanti anche l'uso di strumenti o apparecchiature di facile manovrabilità;

2) Professionalità: non si richiede preparazione specifica ma una qualificazione acquisibile anche attraverso un limitato periodo di pratica di lavoro;

3) Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito della istruzione ricevuta;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro;

5) Requisti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

B) *Declaratorie delle funzioni riferite alle singole aree di attività*

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le mansioni consistenti in lavori di guardaroba;

2) Area di servizio: è compreso nella presente area il personale addetto a compiti ausiliari presso impianti funiviari, sportivi e ricreativi, nonché a lavori tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili, giardini, strade e piazzali, nonché nel trasporto e collocazione di segnalazioni e manifesti.

4° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) a) Complessità delle prestazioni: attività tecnico-manuali con conoscenze specialistiche comportanti anche gravosità e/o disagio ovvero l'uso e l'ordinaria manutenzione di strumenti di lavoro;

b) Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

2) Professionalità: preparazione professionale specializzata con adeguata conoscenza di tecniche di lavoro, ovvero di procedure predeterminate acquisibili anche con limitato periodo di pratica;

3) Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, compreso l'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

5) Eventuali elementi accessori: può essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti;

6) Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

B) *Descrizione delle funzioni riferite alle singole aree di attività*

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella conservazione di arredi, attrezzature e materiale vario comprese le relative operazioni di registrazione e di collaborazione nella conduzione di impianti di cucina;

2) Area tecnico-manutentiva: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella manutenzione e riparazione di impianti tecnici di natura varia, nonché a lavori tecnico-specialistico di ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili, strade, piazzali;

3) Area di servizio: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella conduzione di automezzi, motomezzi, automezzi pesanti e/o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici complesse o nell'uso di attrezzature che possono richiedere particolari abilitazioni o patenti; nel trasporto e nella collocazione, con tecniche di lavoro non elementari, di materiali, di attrezzature; nella conduzione di centralini telefonici e nella conservazione di arredi, attrezzatura e materiale vario, comprese le relative operazioni di registrazione e nelle attività di coordinamento degli addetti a lavori comportanti esecuzione di mansioni elementari.

5° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) Complessità delle prestazioni: attività esecutive complementari di natura amministrativa, contabile, ovvero attività di natura complessa nel ramo tecnico comportante manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e apparecchiature, attività che comportano il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori;

2) Autonomia operativa: nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate;

3) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e dell'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

4) Eventuali elementi accessori: può essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti;

5) Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola media e specializzazione professionale se richiesta;

B) *Declaratoria delle funzioni riferite alle singole aree di attività*

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le attività di conduzione di impianti di cucina e le prestazioni di assistenza tecnica nei laboratori degli istituti scolastici;

2) Area tecnico-amministrativa: sono comprese nella presente area le attività a carattere amministrativo e contabile che richiedono la predisposizione anche mediante la raccolta, di atti e provvedimenti, la trascrizione dattilografica di documenti amministrativi e contabili utilizzando anche macchine a supporto magnetico, o terminali dei sistemi di elaborazione a schede perforate, nonché la catalogazione ed archiviazione degli atti;

3) Area di vigilanza: sono comprese nella presente area le attività di vigilanza ittico-faunistico-venatoria, forestale ed ogni altra vigilanza affidata all'Ente Regione;

4) Area tecnico-manutentiva: sono comprese nella presente area le attività consistenti nell'esecuzione di operazioni di lavoro tecnico-manuali a carattere specialistico nel campo della manutenzione, conduzione, riparazione degli impianti, strumenti ed apparecchiature. Le predette attività sono prevalentemente esercitate in modo integrato, e comportano sia la direzione di personale appartenente a livelli inferiori che la conduzione di automezzi, automezzi pesanti e/o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici complesse.

6° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) Complessità delle prestazioni: attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative a livello di preparazione professionale specializzata, nel campo amministrativo, tecnico-contabile e di vigilanza;

2) Professionalità: è richiesta una preparazione tecnico-scientifica derivante in genere da specifico titolo professionale;

3) Autonomia operativa: secondo istruzioni principali, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto;

4) Responsabilità: riferita alla corrente esecuzione del proprio lavoro e/o al coordinamento del lavoro di appartenenti a livelli inferiori;

5) Requisiti di accesso dall'esterno: licenza di scuola media e specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

B) *Declaratoria delle funzioni riferite alle singole aree di attività*

1) Area di vigilanza: sono compresi nella presente area gli interventi di polizia amministrativa consistenti nella prevenzione, accertamento e repressione di infrazioni, nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti e nell'espletamento di funzioni di vigilanza del patrimonio comunale e regionale, e quelli connessi alle attività nel campo ittico, faunistico e venatorio con coordinamento del personale addetto a livelli inferiori;

2) Area tecnico progettuale: sono comprese nella presente area le operazioni di carattere prevalentemente tecnico la cui esecuzione puo anche richiedere l'utilizzazione di strumenti ed attrezzature complesse o comportare attività di vigilanza e controllo di cantiere, nonché la traduzione in pianta di soluzioni tecniche e di contabilità amministrativa. Sono altresì comprese nella presente area le attività consistenti nella installazione o manutenzione di impianti particolarmente complessi, le attività tecniche che comportano l'adattamento di fasi operative a situazioni per le quali non esistono soluzioni predeterminabili. Tali attività possono richiedere la collaborazione di appartenenti a livelli inferiori ed il possesso di patenti o abilitazioni;

3) Area tecnico-amministrativa: sono comprese nella presente area le attività di collaborazione amministrativa specializzata che richieda la conoscenza, benché generica, di procedure e metodologie, nonché la capacità di relazione anche esterna alla struttura in cui opera, per lo svolgimento di attività di supporto o di collegamento fra diverse strutture operative. Sono altresì comprese le attività operative in sala macchine nei centri elaborazione dati, ivi compreso il controllo dei flussi di lavoro, le risposte ai comandi della macchina ed ogni altra attività operativa che richieda buona conoscenza delle procedure di comunicazione con la macchina.

7° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) a) Complessità delle prestazioni: attività di natura amministrativa tecnico-contabile e di vigilanza, riferita a procedure o prassi generali, nonché rapporti esterni per conto dell'Amministrazione nella trattativa di affari o pratiche di rilevante importanza, richiedenti cognizioni di natura tecnico-scientifica a livello di diploma di 2° grado e, nel ramo della gestione dati, una specifica conoscenza dei linguaggi e del sistema operativo dei centri elettronici al fine della predisposizione dei programmi;

b) Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

2) Professionalità: è richiesta una preparazione tecnico-contabile ed amministrativa a livello di diploma di scuola media secondaria superiore;

3) Autonomia operativa: si manifesta nella individuazione e nella scelta delle procedure e delle tecniche più idonee alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro;

4) Responsabilità: dei risultati conseguenti alle attività direttamente scelte nonché dei risultati conseguiti dalle eventuali unità sottordinate;

5) Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di scuola di secondo grado e specializzazione professionale, se richiesta.

B) *Declaratoria delle funzioni riferite alle singole aree di attività*

1) Area amministrativa e contabile: sono comprese nella presente area le attività di carattere istruttorio nel campo amministra-

tivo e/o di segreteria compreso il settore scolastico, anche mediante la raccolta, l'organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa assunte secondo fasi operative nell'ambito di procedure definite, nonché l'attività di predisposizione dei programmi per i C.E.D.;

2) Area tecnico-progettuale: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella predisposizione nell'ambito delle specifiche competenze professionali, di elaborati tecnici o tecnico-amministrativi, di collaborazione per la realizzazione di progetti e preventivi di opere, di sovrintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a supporto generale di corrispondenti attività nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche, di difesa e controllo dell'ambiente;

3) Area educativo-culturale: sono comprese nella presente area le attività educative e ricreative dei doposcuola, le attività consistenti nella catalogazione di opere librarie o documenti, nel servizio di informazione e di consulenza per gli utenti delle biblioteche, nonché le attività di animazione culturale:

4) Area di vigilanza: sono compresi nella presente area il coordinamento delle attività svolte dai nuclei operativi delle guardie e brigadieri forestali, nonché le funzioni e gli interventi amministrativi, tecnici e di controllo atti a prevenire e reprimere comportamenti contrari a leggi e regolamenti;

8° LIVELLO FUNZIONALE

A) *Declaratoria di qualifica*

1) a) Complessità delle prestazioni: attività di natura tecnica, amministrativa, contabile e socio assistenziale, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione di dati, richiedente elevata e specifica preparazione professionale;

b) Complessità organizzative: tali attività possono comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

2) Professionalità: è richiesta una preparazione tecnico-scientifica ed amministrativa a livello di diploma di secondo grado ed eventuali titoli professionali; se specificatamente richiesti;

3) Autonomia operativa: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure difinite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione dei procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro;

4) Responsabilità: dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo eventualmente coordinato;

5) Requisiti di accesso dall'esterno: si richiede il diploma di scuola media di secondo grado ed eventuali titoli professionali se richiesti.

B) *Declaratoria delle funzioni riferite alle singole aree di attività*

1) Area socio-assistenziale: sono comprese nella presente area le attività consistenti nell'assolvimento di compiti di assistenza sociale;

2) Area tecnica contabile e amministrativa:

sono comprese nella presente area le attività di analisi dei problemi da risolvere nei centri e della conseguente predisposizione dei programmi. Sono altresì comprese le attività professionali che richiedono preparazione tecnica-contabile, amministrativa, con particolare conoscenza della tecnologia del lavoro per l'espletamento delle proprie mansioni che possono comportare anche il coordinamento del personale appartenente a livelli inferiori. L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

(4472)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. 33.

Nuove norme per lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti di energia idroelettrica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 11 del 31 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere l'utilizzazione delle fonti di energia idroelettrica che interessano impianti con potenza impegnata non superiore a 3000 Kw., per i quali non sono necessarie le autorizzazioni previste dalle norme emanate dallo Stato in materia di nazionalizzazione, come stabilito dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 2

Le disposizioni regionali di cui all'art. 1 sono articolate nei seguenti settori di intervento:

1) produzione di energia per uso agricolo;
2) piccole derivazioni con potenza fino a 100 Kw;
3) impianti con potenza superiore ai 100 Kw.

CAPO II

INCENTIVI E PARTECIPAZIONI

Art. 3

Incentivi alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo

Al fine di incentivare la produzione di energia idroelettrica possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia idroelettrica nella misura del 50 per cento del costo degli impianti stessi elevabile al 60 per cento per le cooperative;
2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 4

Piccole derivazioni di acqua con potenza impegnata fino a 100 Kw.

Per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti possono essere concessi:

1) Contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ammessa.
2) Un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti di credito per l'ulteriore 50% della spesa ammessa.

Detto concorso è stabilito dalla Giunta regionale all'inizio di ogni anno. Per l'anno di prima applicazione è determinato un abbattimento del 10% sul tasso ufficiale di sconto applicabile alle operazioni di anticipazioni o risconto presso la Banca d'Italia in vigore al 31 gennaio 1983. Il contributo di cui al precedente punto 1) è erogato in corso d'opera sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori nella misura massima del 30% della spesa documentata.

Art. 5

Impianti con potenza impegnata superiore ai 100 Kw.

Per la riattivazione ed il potenziamento di impianti esistenti e la costruzione di nuovi impianti, che utilizzino concessioni o subconcessioni di piccole derivazioni d'acqua comprese tra i 100 Kw. ed i 3000 Kw. di potenza nominale, è autorizzata con

deliberazione del Consiglio regionale la sottoscrizione azionaria in società elettriche locali nella misura massima del 35%.

La deliberazione consiliare deve essere preceduta dal parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione.

CAPO III
Disposizioni varie

Art. 6

I contributi in conto capitale e interessi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge sono concessi su presentazione di domanda di ammissione agli incentivi, corredata degli elementi tecnico-economici e del piano finanziario e di sviluppo, indirizzata, rispettivamente, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste o dall'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti. L'Assessorato, previo l'espletamento di un'istruttoria affidata al Comitato Tecnico previsto dalla legge regionale n. 44 del 1980 dispone l'ammissione agli incentivi che sono erogati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

La concessione degli incentivi di cui agli articoli 2 e 4 è subordinata:

a) alla dimostrazione mediante opportuna documentazione, della disponibilità dell'acqua necessaria alla realizzazione dell'impianto;

b) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di utilizzazione e di derivazione delle acque, ivi compreso dove occorre, il nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti;

Art. 8

L'Assessorato regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione delle spese previste dall'art. 5, ai sensi degli Statuti delle società di cui trattasi in conformità alle deliberazioni delle assemblee degli azionisti e dei Consigli di Amministrazione delle Società stesse.

CAPO IV
Finanziamento: imputazione di spesa

Art. 9

Per la concessione degli incentivi previsti dalla presente legge è autorizzata, a decorrere dall' anno finanziario 1983, la spesa di L. 1.500.000.000 che viene così ripartita:

Art. 3: L. 200.000.000 annue per contributi in conto capitale
L. 100.000.000 annue per concorso nel pagamento degli interessi

Art. 4: L. 200.000.000 annue per contributi in conto capitale
L. 100.000.000 annue per concorso nel pagamento degli interessi

Art. 5: L. 900.000.000 limitatamente all'anno 1983 per la sottoscrizione azionaria.

Art. 10

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno:

— quanto a L. 600.000.000 sui seguenti capitoli che si istituiscono nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

n. 38125 - Contributo in conto capitale per l' incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo.
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 3.

n. 38130 - Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per l'incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo. Prime rate
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 3.

n. 38140 - Contributi in conto capitale per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 4.

n. 38150 - Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici. Prime rate.
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 4.

— quanto a L. 900.000.000 sull'istituendo capito- n. 38200 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983:

Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società elettriche locali.
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 5.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede:

— per l'anno 1983 mediante impiego per Lire 1.500.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento » (allegato n. 8 - settore 1 - Assetto del territorio e tutela dell' ambiente relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur), che viene conseguentemente ridotto a L. 23.500.000.000;

— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 1.200.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche, all'uopo integrate con riduzione di pari importo delle disponibilità relative al programma 2.2.1.03 - Viabilità - del bilancio pluriennale 1983-1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento »
L. 1.500.000.000

Variazioni in aumento (capitoli di nuova istituzione):

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.

Cap. 38125 « Contributi in conto capitale per l'incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo»
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 3.
L. 200.000.000

Cap. 38130 « Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per l'incentivazione alproduzione di energia idroelettrica nel settore agricolo» - Prime rate.
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 3.
L. 100.000.000

Cap. 38140 « Contributi in conto capitale per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici ».
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 4.
L. 200.000.000

Cap. 38150 « Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici » - Prime rate
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 4.
L. 100.000.000

Cap. 38200 « Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società elettriche locali ».
L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 5.
L. 900.000.000

Totale in aumento L. 1.500.000.000

Art. 12

Al bilancio pluriennale della Regione 1983 - 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell' ambiente

Programma 2.2.1.03 - Viabilità

anno 1984	L. 600.000.000
anno 1985	L. 600.000.000
Totale in diminuzione	L. 1.200.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche

anno 1984	L. 600.000.000
anno 1985	L. 600.000.000
Totale in aumento	L. 1.200.000.000

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 13

Le provvidenze previste dalla presente legge, agli articoli 3 e 4, non sono cumulabili con i provvedimenti concessi con leggi statali riguardanti la stessa materia.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono limitate al triennio 1983-1985.

Art. 14

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni previste da precedenti leggi e atti amministrativi regionali inerenti agli interventi della Regione nel settore della produzione di energia idroelettrica.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1983

ANDRIONE

(4473)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **34.**

Modificazione della legge regionale 15 luglio 1982, n. 29. Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento straordinario del personale già incaricato di prestazioni di lavoro in qualità di assistente. Modificazioni della pianta organica del personale dell'Amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

L'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, previo concorso riservato per titoli ed esami, il personale assunto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con compiti di assistenza ai lavori, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno, anche se attualmente adibito a mansioni diverse, e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 75 e 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'età massima e per il titolo di studio per gli assistenti con più di un anno di servizio ».

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **35.**

Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento della meccanizzazione e delle strutture produttive nel settore forestale ed in quello di prima trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, vengono istituite delle agevolazioni creditizie a favore di operatori pubblici e privati operanti nella Regione ed ivi aventi domicilio legale.

I limiti e la natura delle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabiliti negli articoli successivi.

Articolo 2

Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono nel concorso del pagamento in conto interessi della differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ed i tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, determinati dalle norme di indirizzo e di coordinamento per le operaizoni di credito agrario.

Tali agevolazioni sono concesse in alternativa a quelle, contributive o creditizie, disposte dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Locali.

Articolo 3

Sono ammessi ai prestiti e ai mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2, con le seguenti priorità: gli Enti che intendano utilizzare direttamente i soprassuoli boschivi di loro proprietà e quelli eventualmente affidati alla loro gestione, le cooperative forestali e le ditte boschive regolarmente iscritte come tali presso l'Assessorato all'Indusria e Commercio, e su parere conforme dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Per essere ammesse, le cooperative forestali e le ditte boschive devono avere utilizzato nei boschi del territorio regionale almeno 500 mc. di legname nel biennio precedente allà data della domanda.

Non sono ammessi gli operatori privati, singoli od associati, che abbiano con Enti Pubblici pendenze per l'alienazione di lotti boschivi, o quelli che siano incorsi in contravvenzioni forestali nel biennio antecedente la data della domanda.

Per le domande di agevolazioni inerenti le strutture di prima lavorazione e commercializzazione del legname, vigono le stesse priorità di cui al primo comma, con un privilegio ulteriore nei riguardi delle imprese che utilizzino materiale di provenienza locale.

Articolo 4

Costituiscono oggetto di prestito o mutuo:

Acquisto di attrezzature e macchinari per l'abbattimento di alberi e per l'allestimento dei prodotti legnosi.

Acquisto di attrezzature necessarie all'installazione di pescanti e teleferiche per il concentramento e l'esbosco dei prodotti delle utilizzazioni forestali.

Acquisto di verricelli e gru per le operazioni di accatastamento e di carico dei tronchi.

Acquisto di automezzi abilitati al contemporaneo trasporto di uomini e macchinari necessari alle lavorazioni in bosco.

Acquisto di macchine scortecciatrici fisse, seghe a nastro e circolari, semplici e multiple; intestatrici, elevatori e refendini.

Acquisto ed installazione di impianti di aspirazione, e di macchinari fissi e mobili per la manipolazione e l'impaccamento dei segati grezzi.

Acquisto di trattori forestali e di automezzi pesanti abilitati all'autocaricamento ed al trasporto del legname.

Costruzione ed ampliamento degli edifici necessari alla prima lavorazione del legname ed all'immagazzinamento dei segati grezzi.

Acquisto, installazione e ammodernamento di impianti di automazione connessi con le operazioni di segagione.

Costruzione, ammodernamento ed ampliamento di impianti ed acquisto di macchinari per la produzione e l'insilamento dei cippati, per l'essicazione, la vaporizzazione e la preservazione del legname.

Articolo 5

L'importo minimo agevolabile è di L. 20 milioni e quello massimo di L. 200.000.000.

I prestiti hanno durata quinquennale. I mutui hanno durata decennale.

I prestiti e i mutui sono concessi nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, se a favore degli operatori privati, e del 100%, se a favore degli Enti e delle Cooperative forestali.

Articolo 6

L'ammortamento dei prestiti e dei mutui ha inizio dal giorno di perfezionamento dell'operazione e viene effettuato in rate costanti posticipate.

Nel caso di estinzione anticipata dai prestiti o dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento, a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Alla liquidazione del concorso negli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse posticipato praticato dagli istituti di credito nei limiti del tasso di riferimento e le rate a carico dei beneficiari, si provvede in base ad appositi elenchi trimestrali prodotti dagli istituti medesimi.

Articolo 7

I prestiti e i mutui di cui alla legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8

In via transitoria sono ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge anche gli operatori di cui all'art. 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già iniziato la costruzione di fabbricati destinati alla prima lavorazione del legname o che abbiano in corso l'acquisto di mezzi e macchinari.

Articolo 9

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10

La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Articolo 11

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 80.000.000 graverà sull'istituendo capitolo n. 28740 « Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di L. 80.000.000 dallo stanziamento del capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 (Allegato n. 8 - Settore I - Assetto del territorio e tutela dell'Ambiente) che presenta la necessaria disponibilità.
— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi - del bilancio pluriennale 1983/1985.
— per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Articolo 12

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento
L. 80.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente.

Programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi.

Capitolo 28740 - (di nuova istituzione)
Contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Prime rate.
Legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 L. 80.000.000

Articolo 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **36.**

Finanziamento per l'anno 1983 per consentire l'ultimazione della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per provvedere all'ultimazione della rete regionale di radiocomunicazioni alla base del servizio di protezione civile, istituita con la L.R. 24 agosto 1982, n. 42, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di 1.800.000.000 che graverà sul capitolo 23940 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante il prelievo della somma di L. 1.800.000.000 dal capitolo 50150: « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Articolo 2

La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esercizio della presente legge.

Articolo 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150: « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) »
L. 1.800.000.000

Variazione in aumento

Cap. 23940: « Spese per l'istituzione del Servizio regionale di protezione civile (L.R. 24 agosto 1982, n. 42) »
L. 1.800.000.000

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. 37.

Aumento limitatamente all'anno 1983, della spesa per l'applicazione della legge regionale 17 luglio 1981, n. 40, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1981 n. 40, recante norme per la concessione di provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 600.000.000 per l'anno 1983.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 graverà sul capitolo 35708 della Parte Spesa del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983, a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di L. 600.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di L. 600.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento).

Settore 2 - Sviluppo economico della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Articolo 2

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento L. 600.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 35708 - Contributi nelle spese di gestione per le operaizoni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali. L. 600.000.000

L.R. 17 luglio 1981, n. 40
L.R. 24 agosto 1982, n. 55
L.R. 31 maggio 1983, n. 37

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1983.

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. 38.

Istituzione del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco Volontari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(Istituzione e compiti del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari)

E' istituito il Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari.

Al Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari sono attribuiti i compiti di prevenzione e d'estinzione degli incendi, i servizi tecnici urgenti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

I compiti di cui al comma precedente sono esercitati in ausilio ed in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco competente nel territorio della Valle d'Aosta.

Articolo 2

(Personale del Corpo)

Il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari è composto da:

— Capi-distaccamento volontari;

— Capi squadra volontari;

— Vigili del Fuoco volontari.

Il personale stesso non è vincolato da rapporto d'impiego, è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed è soggetto agli obblighi della presente legge.

Articolo 3

(Competenza generale del Presidente della Giunta)

Tutti gli atti aventi ad oggetto il personale di cui alla presente legge sono di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 4

(Reclutamento)

I Vigili volontari sono reclutati, su domanda, fra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra i 18 e 65 anni;

b) avere assolto, in rapporto alle diverse età, agli obblighi scolastici;

c) idoneità fisica accertata dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza;

d) residenza in un Comune del distaccamento del quale l'interessato chiede di far parte;

e) non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

f) non aver subito la dichiarazione di decadenza da Vigile volontario da almeno tre anni.

Articolo 5

(Dichiarazione di decadenza)

La nomina decade ove l'interessato non abbia frequentato con profitto le esercitazioni disposte, ordinariamente ogni mese, dagli organi competenti, per un numero di volte non inferiore alla metà, con arrotondamento per eccesso, di quello totale nel corso di un anno.

La decadenza non opera quando il mancato raggiungimento del numero minimo prescritto di esercitazioni da frequentare dipende da documentate cause di forza maggiore.

Decade, altresì, dalla nomina il personale che, senza giustificato motivo, rifiuta di partecipare a una operazione di soccorso.

Articolo 6

(Nomina a capo-distaccamento)

Per coordinare il funzionamento e dirigere gli interventi nei distaccamenti è istituito l'incarico di Capo-distaccamento.

L'incarico viene conferito dal Presidente della Giunta regionale a un volontario avente qualifica di capo squadra, su proposta del Sindaco del Comune interessato (o dei Sindaci nel caso di distaccamento intercomunale) il quale è tenuto a consultare i vigili componenti del distaccamento e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta.

L'incarico di capo-distaccamento è triennale ed è rinnovabile.

L'incarico è revocabile dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Sindaco (dei Sindaci nel caso di distaccamento intercomunale) sentiti i vigili componenti del distaccamento e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta.

Articolo 7

(Nomina a Capo-Squadra)

I Vigili del Fuoco, con almeno 6 anni di anzianità nella qualifica, possono essere ammessi a frequentare un corso teorico-pratico per allievi capi-squadra presso le scuole antincendi o altra organizzazione qualificata. I vigili risultati idonei al termine del corso predetto partecipano al concorso per la nomina a Capo-Squadra, che sarà bandito almeno ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta.

Articolo 8

(Iscrizione nel Corpo dei Vigili volontari direttamente con la qualifica di capo-squadra)

Sono iscritti nel Corpo regionale dei Vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di capo-squadra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) personale volontario del Corpo nazionale Vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo-squadra;

b) coloro che, avendo prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913, hanno svolto servizio volontario negli ultimi sei anni;

c) ex-permanenti del Corpo nazionale Vigili del fuoco che abbiano superato il periodo di prova.

L'effettiva prestazione del servizio di cui al punto b) deve risultare da dichiarazione del Sindaco del Comune interessato o del Comandante dei Vigili del fuoco appartenente al Corpo nazionale e competente per territorio.

Articolo 9

(Chiamata in servizio)

In occasione di pubbliche calamità, di emergenze od altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione. In tale caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge dello Stato 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque, conservato il posto occupato.

Articolo 10

(Inapplicabilità delle disposizioni negli infortuni sul lavoro)

Durante lo svolgimento del servizio di istituto, al personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

Articolo 11

(Cessazione dal servizio)

Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento del 65° anno di età o per perduta idoneità al servizio di soccorso o per dimissioni volontarie e per altre cause previste dalla presente legge.

Articolo 12

(Indennità oraria)

Il personale volontario ha diritto per ogni intervento nelle operazioni di spegnimento degli incendi o nelle attività per l'incolumità delle persone e preservazione dei beni o per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale, ad un compenso orario ragguagliato a quello del personale regionale appartenente al terzo livello per i vigili, al quarto livello per i capisquadra ed al quinto livello per i capidistaccamento.

Compete al capodistaccamento trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l'elenco del personale intervenuto, con indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate.

I compensi sono a carico del bilancio regionale.

Articolo 13

(Distaccamenti periferici)

Il distaccamento è costituito da un contingente periferico di Vigili del Fuoco Volontari.

Il Presidente della Giunta regionale individua, sentiti i Sindaci e il Comandante appartenente al Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti, tenendo conto, ove possibile, della divisione del territorio regionale nei singoli Comuni.

Nell'ambito di ogni distaccamento sono istituite, secondo le esigenze locali, una o più squadre.

Articolo 14

(Direzione degli interventi)

Nel territorio di ogni distaccamento di personale volontario la direzione degli interventi spetta al Capo distaccamento, di cui all'art. 6, fintanto-

ché non intervenga personale qualificato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Altro personale volontario, eventualmente accorso da distaccamenti diversi, opera sotto la direzione del Capo di distaccamento nel cui territorio si svolge l'intervento.

Articolo 15

(Dotazione materiale)

Il Capo distaccamento ha in carico il materiale in dotazione al distaccamento, che sarà oggetto di successiva regolamentazione.

Il materiale potrà essere suddiviso tra le varie squadre e, in questo caso, la relativa responsabilità ricade su persona appositamente incaricata.

Articolo 16

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivi)

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi i Vigili del Fuoco Volontari intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, operano secondo le direttive generali dell'organo forestale competente e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori se presenti.

Nel caso invece di incendi che minacciano l'incolumità delle persone o la rovina di edifici la direzione delle operazioni passa ai Vigili del Fuoco con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

Si applicano in tale caso le disposizioni di cui al precedente art. 14.

Articolo 17

(Gratuità dei servizi)

I servizi prestati dal Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati.

Articolo 18

(Assicurazioni)

L'Amminstrazione regionale provvede all'assicurazione di tutto il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Volontari contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

I massimali sono determinati con provvedimento della Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per i volontari appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono estese al personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco e alle loro famiglie le provvidenze previste dalle leggi dello Stato 27 ottobre 1973, n. 629 e 13 agosto 1980, n. 466.

Articolo 19

(Norme finanziarie)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 200.000.000 graverà sul capitolo 24000, di nuova istituzione, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1983 mediante riduzione di Lire 200.000.000 dello stanziamento del capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti » (Allegato n. 8 - spese di funzionamento istituzionale) del bilancio di previsione per l'esercizio 1983, che presenta la necessaria disponibilità.

— per gli anni 1984-1985 mediante utilizzo per Lire 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma « 2.1.2. Interventi a carattere generale - Altri interventi » del bilancio pluriennale 1983-1985.

A decorrere dall'anno 1984, gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Articolo 20

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti »
L. 200.000.000

in aumento

Programma 2.1.2. - Interventi a carattere generale - Altri interventi.

Cap. 24000 (di nuova istituzione) « Spese per il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco volontari
L.R. 31 maggio 1983 n. 38
L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. 39.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Ordinamento delle guide e portatori alpini in Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Nella L.R. n. 39/1975 e successive modificazioni ed integrazioni, la denominazione di « portatore alpino » è sostituita da quella di « aspirante guida alpina ».

Ogni riferimento ai portatori alpini contenuto nella legge, nei regolamenti dell'Unione Valdostana guide di alta montagna e nelle deliberazioni della Regione Valle d'Aosta va inteso come relativo agli aspiranti guide alpine.

Le società locali di guide e portatori alpini di cui all'art. 10 della L.R. n. 39/75, come modificato dalla L.R. n. 29/1979, assumono la denominazione in società locali di guide e aspiranti guide alpine.

Articolo 2

L'art. 2 bis della L.R. n. 39/1975, aggiunto con L.R. n. 29/1979 è sostituito dal seguente:

« L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o aspiranti guide provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato, di altre Regioni o Provincie Autonome, o dello Stato estero di provenienza, ma è in ogni caso subordinato all'osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 5 e 6 ».

L'art. 6 della L.R. n. 39/1975 è sostituito dal seguente:

« Le tariffe per le prestazioni professionali della guida e dell'aspirante guida in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell'Unione Valdostana guide di alta montagna.

Esse sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine esercenti, anche occasionalmente, in Valle d'Aosta ».

Articolo 3

La lettera g) dell'art. 3 della L.R. 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dalla seguente:

« g) età minima di 18 anni per le aspiranti guide, di ventitré anni per le guide ».

Articolo 4

Il settimo comma dell'art. 8 della L.R. n. 39/1975, come modificato dalla L.R. n. 29/1979, è sostituito dal seguente:

« Parimenti non possono far parte dell'Unione le guide e le aspiranti guide i quali non ottemperino all'obbligo di frequentare, almeno ogni triennio, e salvo impedimenti derivanti da forza maggiore, riconosciuti dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma della lettera a) del secondo comma dell'art. 9.

Detto obbligo cessa al compimento del 50° anno di età ».

Articolo 5

Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« h) può stipulare polizze di assicurazione collettiva, a favore delle guide e aspiranti guide iscritte all Unione, per la corresponsione di somme « una tantum » in caso di morte o invalidità permanente conseguenti a infortunio in servizio ».

Articolo 6

L'art. 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Articolo 12

(Provvidenze a favore di guide e aspiranti guide e loro familiari)

Le guide e aspiranti guide, iscritte all'Unione valdostana guide di alta montagna e che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 della presente legge, beneficiano delle seguenti provvidenze, a carico della Regione:

a) assegni annuali di anzianità

b) assegni annuali di invalidità permanente, ordinari e speciali.

In caso di morte delle guide o aspiranti guide, i familiari che si trovano nelle condizioni di cui al successivo articolo 15 beneficiano di assegni annuali di reversibilità ».

Articolo 7

I commi quarto e quinto dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

Articolo 8

I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi.

Il comma sesto dell'art. 16 predetto è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli articoli 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi nei quali la guida o l'aspirante guida è stata iscritta alla U.V.G.A.M. ».

Articolo 9

L'art. 17 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

Articolo 10

La lettera d) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« d) eroga un contributo a favore dell'Unione valdostana guide di alta montagna in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all'art. 9, lettera h), della presente legge ».

Articolo 11

A decorrere dall'anno 1983 l'ammontare degli assegni di anzianità, è stabilito in annue lire 1 milione 500.000 (unmilionecinquecentomila); la medesima cifra costituisce la base per la determinazione, ai sensi di legge, degli assegni di invalidità e di reversibilità.

A decorrere dallo stesso anno 1983 le provvidenze di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono assunte a totale carico della Regione e sono concesse con delibera della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il parere dell'Unione valdostana guide di alta montagna.

Le domande per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma precedente, redatte in carta libera e indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, che provvede, d'intesa con l'Unione valdostana guide di alta montagna, alla necessaria istruttoria.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 1982, risultavano intestatari di una delle provvidenze di cui ai citati articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, continuano a beneficiarne nelle misure stabilite del presente articolo e sono dispensati dal presentare la domanda di cui al comma precedente.

Gli assegni di cui ai citati articoli 13, 14 e 15 sono erogati con cadenza annuale, con riferimento al periodo 1° gennaio 31 dicembre di ogni anno.

Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli assegni di reversibilità e loro eventuali successive modifiche decorrono dall'anno successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

Articolo 12

A decorrere dall'esercizio 1984 gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 5, 6, 10 e 11 della presente legge nonché dell'art. 18, lett. a), b) e c) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, saranno determinati con la legge finanziaria, di cui all'art. 19 della legge 7 dicembre 1979, n. 68.

Articolo 13

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in complessive annue L. 180.000.000 graveranno:

quanto a L. 150.000.000 sul capitolo 37300

quanto a L. 30.000.000 sull'istituendo capitolo 37310

del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1983 mediante prelievo di L. 180 milioni dal capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) sullo stanziamento iscritto all'allegato n. 8 - Settore I - relativo al collegamento autostradale Aosta-Courmayeur, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.
— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 360.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.12. « Interventi promozionali per il Turismo » del bilancio pluriennale 1983/1985.

Articolo 14

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Capitolo 50150 - « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento »
L. 180.000.000

Variazioni in aumento

Capitolo 37300 - (la cui denominazione viene così modificata): « Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti »
L.R. 11 agosto 1975, n. 39
L.R. 8 maggio 1979, n. 29
L.R. 31 maggio 1983, n. 39
L. 150.000.000

Settore II - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.12 - « Interventi promozionali per il turismo »

Capitolo 37310 - (di nuova istituzione) « Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Unione stessa »
L. 30.000.000

Totale in aumento L. 180.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. 40.

Nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in Valle d'Aosta, è fissata in lire 4.000.000 annue.

L'indennità è aumentata del 20% per la durata di 5 anni quando si tratti di farmacia di nuova istituzione aperta in distretto socio-sanitario sprovvisto di servizio farmaceutico.

L'ammontare della indennità verrà periodicamente variato tenendo conto del variare del potere d'acquisto della moneta.

Articolo 2

Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali con volume di affari dichiarato ai fini dell'mposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, inferiore a 30 milioni, compreso tra 30 milioni e 40 milioni e compreso tra 40 milioni e 50 milioni, è concesso un contributo aggiuntivo nella misura, rispettivamente, di lire 1.000.000; 800.000; 600.000.

Qualora gli uffici finanziari competenti accertino un volume di affari, ai fini I.V.A., superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Articolo 3

Al titolare di dispensario farmaceutico, istituito ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, è concessa un'indennità di gestione pari a lire 1.000.000, ridotta del 50% nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione da enti locali.

Articolo 4

Le indennità e i contributi aggiuntivi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici che sono risultati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno solare cui le indennità si riferiscono.

Nel caso che la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico siano stati aperti al pubblico nel corso dell'anno, le indennità e i contributi aggiuntivi saranno erogati proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o del dispensario farmaceutico.

Articolo 5

Le indennità sono corrisposte agli aventi diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per ottenere la concessione del contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 2, gli interessati debbono inoltrare domanda all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, corredata da:

una dichiarazione del sindaco attestante che la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico sono stati regolarmente aperti nell'anno precedente, ovvero i periodi di apertura;

copia della dichiarazione relativa al volume di affari ai fini dell'applicazione dell'IVA denunciato per l'anno precedente, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dal competente ufficio I.V.A..

Articolo 6

La concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 cesserà con l'istituzione dei dispensari farmaceutici che garantiscano la somministrazione di medicinali durante le ore notturne e durante i giorni festivi e pre-festivi.

Articolo 7

Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 115.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1983, fanno carico all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, la quale vi farà fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti.

Articolo 8

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1983 e con effetto da tale data è abrogata la legge regionale 24 aprile 1980, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1983

ANDRIONE

(4474)

REGIONE VENETO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1983, n. 9.

Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 4 marzo 1983)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Le opere di bonifica

Art. 1
(Regime giuridico)

Le opere pubbliche di bonifica, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale e sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica competente e allo stesso affidate per l'esercizio, per la manutenzione e per la polizia idraulica.

Il consorzio di bonifica competente esercita le stesse funzioni in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

La costruzione l'attivazione e il ripristino di centraline idroelettriche da parte dei consorzi, al fine di sfruttare le cadenti d'acqua a favore della bonifica, sono assimilate al regime giuridico stabilito per le opere di miglioramento fondiario.

Art. 2
(Elenco delle opere)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun consorzio e relativamente al suo territorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal consorzio, l'elenco delle opere indicate all'art. 1, con la descrizione funzionale delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e la sua intervenuta esecutività costituisce formale riconoscimento dell'affidamento al consorzio di bonifica delle opere indicate nello stato descritto.

Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, per stralci funzionali, comporta l'inclusione delle opere nell'elenco di cui al primo comma.

L'inclusione nell'elenco non equivale a dichiarazione di compimento del singolo lotto o di ultimazione della bonifica.

Art. 3
(Contributi)

Nel quadro delineato, la Giunta regionale è autorizzata fino alla dichiarazione di compimento del singolo lotto o di ultimazione della bonifica, a concedere ai consorzi di bonifica contributi per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica e degli impianti di irrigazione, nonché per la esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

Tali contributi sono concessi, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro il limite di stanziamento iscritto nel bilancio regionale, secondo il seguente ordine di priorità:

1) per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica costruiti in conseguenza del fenomeno bradisismico (impianti idrovori di Bresparola e Canavella prima e seconda), in misura non superiore al 90 per cento;
2) per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, ricadenti nell'area delimitata a nord dal fiume Adige, dal fiume Gorzone e dal fiume Brenta fino alla sua foce, a est dal mare, a sud dal Po di Venezia e dal Po di Goro, a ovest della autostrada Venezia-Bologna, in misura non superiore al 70 per cento;
3) per la gestione degli impianti di sollevamento di bonifica idraulica e di irrigazione, ricadenti nella parte restante del territorio regionale, nonché per gli impianti irrigui dell'intero territorio veneto, in misura non superiore al 30 per cento;
4) per gli interventi nelle spese di manutenzione dei canali artificiali e dei corsi d'acqua naturali, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, nella misura massima del 35 per cento per quelli ricadenti nell'area indicata al punto 2) e nella misura massima del 25 per cento per quelli ricadenti nella parte restante del territorio regionale.

I contributi saranno concessi secondo le ulteriori modalità indicate in via amministrativa dalla Giunta regionale a norma dell'art. 32, lettera g) dello Statuto e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 4

(Piano di emergenza)

Allo scopo di coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a situazioni di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, i consorzi di bonifica, in quanto concessionari delle opere pubbliche di bonifica regionali, sono tenuti a predisporre per il comprensorio di pertinenza un piano di emergenza.

Il piano di cui al comma precedente, dovrà contenere gli elementi necessari per stabilire l'ubicazione, la potenzialità e lo stato di efficienza delle strutture di bonifica e indicare l'apparato organizzativo preposto al loro funzionamento, nonché la reperibilità del personale addetto.

Il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica — e ogni suo eventuale aggiornamento — dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale ai fini di assicurare, in caso di emergenza, i necessari collegamenti e coordinamenti dei servizi regionali con gli altri organismi statali e locali competenti.

Art. 5

(Interventi di somma urgenza)

Lo stanziamento per la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 3 della presente legge, potrà essere utilizzato, nel limite massimo del 15 per cento, per le spese di pronto intervento in relazione alle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, in anticipazione dei fondi assegnabili dallo Stato alla Regione del Veneto per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.

Nei casi in cui le opere di pronto intervento siano urgenti e inderogabili, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può immediatamente consentirne l'esecuzione ai consorzi competenti.

In caso di mancato accoglimento della proposta regionale di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la Regione reintegrerà, fino al limite massimo indicato al primo comma, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo; le somme reintegrate saranno aggiunte, per l'esercizio di competenza, allo stanziamento di spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II

L'organizzazione dei consorzi

Art. 6

(Rappresentanze consortili)

Al secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dallo articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, i termini «comprensorio amministrativo» e «dei comprensori amministrativi» sono così rispettivamente sostituiti: «Provincia» e «delle Province».

Art. 7

(Rappresentanza nella comunione)

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è così sostituito:

«In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge».

Art. 8

(Fasce di rappresentanza)

I primi tre commi, nonché l'espressione «salvo quanto stabilito nel precedente comma» del quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono così sostituiti:

«Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato, i consorziati sono divisi in tre fasce, individuate in rapporto alla contribuenza della minima e della massima azienda agricola familiare.

In particolare, alla prima fascia appartengono i consorziati soggetti a un contributo inferiore a quello più basso corrisposto dalla minima azienda agricola familiare; alla seconda, i consorziati soggetti a un contributo compreso tra il limite della precedente fascia e quello più alto corrisposto dalla massima azienda agricola familiare; alla terza quelli soggetti a un contributo superiore al limite massimo stabilito per la precedente fascia.

La delibera consorziale di individuazione della minima e della massima azienda agricola familiare sarà predisposta, tenuto conto degli ordinamenti produttivi presenti nel comprensorio sulla base dei parametri occupazionali individuati dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Controllo sugli atti)

L'articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituito:

«Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

1) lo Statuto con le modalità previste dall'articolo 12;
2) i regolamenti di amministrazione;
3) i piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e consortili;
4) l'individuazione delle fasce di rappresentanza dell'assemblea per l'elezione del consiglio;
5) i bilanci, preventivi e consuntivi, nonché le relative variazioni;

6) la partecipazione a enti, società e associazioni;

7) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Gli atti, di cui al precedente comma, si intendono approvati col decorso di 40 giorni dalla loro ricezione, fatti salvi quelli da sottoporre al parere del comitato di cui all'articolo 18, per i quali il termine decorre dalla data di emanazione del parere stesso.

Ogni altra deliberazione consortile, eccettuate quelle di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, nonché quelle sprovviste di carattere dispositivo, è soggetta al solo controllo di legittimità e diventa esecutiva col decorso di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto.

Entro i termini rispettivamente previsti dai precedenti commi, la Giunta regionale può annullare i provvedimenti sottoposti al suo controllo o interromperne il decorso dei relativi termini chiedendo chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Il termine può essere interotto una sola volta e inizia il suo nuovo decorso dalla ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.

In ogni caso gli atti dei consorzi sono definitivi».

TITOLO III

L'organizzazione regionale

Art. 10

(Programmazione della bonifica).

Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è così modificato:

«Nel quadro del piano regionale di sviluppo, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i piani generali per la programmazione della bonifica e dell'assetto del territorio rurale. Entro tale ambito, la Giunta regionale approva i programmi esecutivi delle opere per l'assetto dei comprensori di bonifica».

Art. 11

(Comitato consultivo)

L'articolo 18 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è così sostituito:

«E' istituito il comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale.

Il comitato è costituito:

— dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore all'agricoltura delegato che lo presiede;

— dal dirigente la segreteria regionale del settore primario;

— dai coordinatori dei dipartimenti per la bonifica e lo assetto del territorio rurale, per l'agricoltura, per le foreste ed economia montana, per i lavori pubblici, per l'urbanistica e l'ecologia, nonché dal coordinatore della sezione legislativa;

— da un esperto nominato dall'Unione regionale veneta delle bonifiche;

— da tre esperti nelle discipline attienti la bonifica, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

— da tre esperti in materia di bonifica designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono inoltre invitati, con diritto di voto, alle riunioni del comitato, nelle quali siano esaminati problemi attinenti alla loro competenza:

— il presidente del Magistrato alle acque;

— il presidente del Magistrato per il Po;

— il presidente dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto.

Ogni componente del comitato può farsi sostituire da un funzionario dello stesso ufficio o ente.

Il presidente del comitato convoca, altresì, i rappresentanti dei consorzi interessati per oggetto, che partecipano con voto consultivo.

Per la validità delle adunanze del comitato è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti convocati.

I pareri del comitato sono legittimamente espressi se hanno riportato la maggioranza dei voti.

La segreteria del comitato è tenuta da un funzionario nominato dal presidente del comitato».

Art. 12

(Competenze del comitato)

Il comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale esprime parere:

— sulla delimitazione dei comprensori di bonifica;

— sui piani generali di bonifica e di assetto del territorio rurale;

— sulla costituzione di consorzi di bonifica di secondo grado;

— sui piani di classifica per il riparto, in via provvisoria o definitiva, degli oneri di bonifica e delle spese di organizzazione e di amministrazione dei consorzi di bonifica;

— sui regolamenti di amministrazione dei consorzi di bonifica;

— sui programmi di bonifica, di irrigazione e di assetto del territorio rurale;

— su ogni altro problema attinente alla bonifica e allo assetto e tutela del territorio rurale, sottoposto al suo esame.

Art. 13

(Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale)

Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 è istituito, nell'ambito della segreteria regionale per le attività produttive, settore primario, il dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale.

Art. 14

(Norma transitoria)

Allo scopo di contenere l'onerosità della contribuenza dei consorzi operanti nelle zone di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 3 della presente legge la Giunta regionale, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 15, è autorizzata a concedere contributi sulla spesa sostenuta dagli anzidetti consorzi negli anni 1980 e 1981, per la gestione degli impianti idrovori a servizio della bonifica idraulica.

Art. 15

(Autorizzazione di spesa)

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 3, è disposta, per le attività svolte dai consorzi di bonifica nell'anno 1982, una autorizzazione di spesa di lire 6 miliardi, da iscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Alla determinazione delle autorizzazioni di spesa relative ai contributi da concedersi per gli anni successivi al 1982 si provvederà annualmente con legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario successivo a quello per il quale i consorzi forniscono il rendiconto consuntivo delle spese tenute.

Per la concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 14 è disposta una autorizzazione di spesa di lire 600 milioni, da iscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 16

(Copertura finanziaria)

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 6.600 milioni previsto a carico dell'esercizio 1983, si provvederà mediante utilizzazione dell'apposita quota accantonata nel fondo globale per le spese correnti del 1983, sotto la voce «Contributi ai consorzi di bonifica».

Art. 17

(Variazione di bilancio)

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983/1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80210. Fondo globale per le spese correnti normali

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale
Competenza:	L. 6.600.000.000	1983 L. 6.600.000.000
Cassa:	L. 6.600.000.000	1984 L. 6.000.000.000
		1985 L. 6.000.000.000
		1986 L. 6.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 10060. Contributi ai consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica (c.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale
Competenza:	L. 6.000.000.000	1983 L. 6.000.000.000
Cassa:	L. 6.000.000.000	1984 L. 6.000.000.000
		1985 L. 6.000.000.000
		1986 L. 6.000.000.000

Codice Istat 1.1.1.10.59.10.2
Titolo 02 Cat. 01 Sez. 01

Cap. 10062. Contributo straordinario ai consorzi di bonifica delle zone delimitate dall'articolo 3, punti 1 e 2 del secondo comma, per far fronte alle onerosità registrate nel 1980 e 1981 per la gestione degli impianti meccanici di sollevamento acqua (c.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale
Competenza:	L. 600.000.000	1983 L. 600.000.000
Cassa:	L. 600.000.000	

Codice Istat 1.1.1.10.59.10.2
Titolo 02 Cat. 01 Sez. 01

Art. 18

(Abrogazione)

E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, nonché l'articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 1° marzo 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1983, n. **10**.

Contributo al centro interregionale di studi e documentazione, Cinsedo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 4 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

La Regione del Veneto, nel riconoscere la rilevanza assunta per i propri fini istituzionali dal Cinsedo, Centro interregionale di studi e documentazione, con sede in Roma, per potersi avvalere dei servizi che lo Statuto del Cinsedo prevede siano forniti, senza fini di lucro, alle regioni e province autonome, concede a esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle regioni e delle province autonome stesse.

La misura del contributo è stabilita, per il corrente esercizio finanziario, in L. 35.500.000. Per gli esercizi successivi il contributo sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 2

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, ammontante a L. 35.500.000 per l'esercizio finanziario 1983, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio relativo all'esercizio indicato, e lo storno dell'importo corrispondente dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, è apportata la seguente variazione:

Stato di previsione della spesa:

	Annuale	Pluriennale
Variazione in diminuzione:		
Cap. 80010 «Fondi di riserva per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni di bilancio per spese obbligatorie e d'ordine»		
Competenza	35.500.000	35.500.000 (1983)
Cassa	35.500.000	
Variazione in aumento:		
Cap. 03024 «Contributo annuale al Centro interregionale studi e documentazione, Cinsedo, Roma (cni)»		
Competenza	35.500.000	35.500.000 (1983)
Cassa	35.500.000	

Codice Istat 1.1.1.01.58.01.2.
Titolo 01 cat. 01 sez. 04

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 1° marzo 1983

BERNINI

(4475)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1983, n. **11**.

Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione e organizzazione del «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Cifda».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 18 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvato l'accordo, nel testo allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano per

l'istituzione del «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, CIFDA» in applicazione del regolamento Cee n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra i contraenti, saranno approvate con legge regionale.

Art. 2

Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Regione del Veneto nel Consiglio generale del Consorzio provvede la Giunta regionale.

Art. 3

I contributi, a integrazione dei fondi di provenienza statale, per l'attuazione dell'accordo di cui alla presente legge saranno determinati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, in sede di approvazione della legge di bilancio, che provvederà anche alla relativa copertura finanziaria.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 1° marzo 1983

BERNINI

ALLEGATO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del consorzio)

Tra le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate: «Enti», è costituito un consorzio che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

Il consorzio viene gestito e amministrato secondo le disposizioni del presente accordo e secondo regolamenti interni deliberati dal consiglio generale che potranno integrare il presente accordo.

Il consorzio opera come strumento di attuazione del regolamento Cee n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia; nonché delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli enti consorziati.

Il consorzio è denominato: «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli CIFDA» e ha sede legale in Vertemate con Minoprio (provincia di Como).

Il consorzio ha la durata di anni venti.

Art. 2

(Scopi del consorzio)

Il consorzio, senza fini speculativi, nell'ambito delle direttive stabilite a livello del comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola, persegue le seguenti finalità:

- la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei divulgatori polivalenti e specializzati, nonché del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;
- l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli enti consorziati, gli enti locali, gli enti di sviluppo, nonché presso:
  a) associazioni interaziendali,
  b) associazioni fra produttori,
  c) organizzazioni professionali,
  d) organizzazioni cooperative agricole,
  e) altri enti e istituzioni operanti in agricoltura;
- ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal «Comitato interregionale per la divulgazione agricola», con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

A tal fine il consorzio:

a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del «Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola», sulla base di un'analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;

b) progetta e attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo delle università e dei centri di ricerca anche esteri;

c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

d) concorre, con gli enti consorziati, all'attività di studio e alla verifica dell'idoneità delle tecniche di divulgazione;

e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi, dei formatori e la scelta dell'altro personale docente che potrà provenire anche dall'esterno, impiegato dal consorzio interregionale;

f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione e ai periodi di stages;

g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative e alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

Il consorzio può provvedere altresì, su iniziativa degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di atti-

vità formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie socio-strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio-economici.

Art. 3

(Strutture)

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il consorzio utilizza, sulla base di specifica convenzione, principalmente le strutture e i servizi del «Centro lombardo per l'incremento della orto-floro-frutticoltura. Scuola di Minoprio (CO)» ed eventuali altre strutture ubicate nel territorio di enti consorziati.

TITOLO II. ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 4

(Organi del consorzio)

Gli organi sociali del consorzio sono:

a) il consiglio generale;

b) il comitato direttivo;

c) il presidente del consorzio;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

(Composizione e funzionamento del consiglio generale)

Il consiglio generale è composto da:

a) due rappresentanti effettivi o loro supplenti di ciascun ente consorziato, di cui:
   — i rappresentanti effettivi, designati fra gli assessori di norma competenti, rispettivamente, in materia di agricoltura e di formazione professionale;
   — i rappresentanti supplenti, scelti fra i propri funzionari esperti in divulgazione agricola e in formazione professionale;

b) un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello provinciale della provincia di Bolzano e un rappresentante delle stesse organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della Regione Valle d'Aosta;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ogni componente del consiglio generale ha diritto a un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.

Di norma il consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del presidente in caso di parità; per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci preventivi e consuntivi e i programmi di attività è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno.

Il presidente è tenuto a convocare senza indugi il consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare, da parte del collegio dei revisori dei conti, o almeno la metà dei componenti il comitato direttivo, oppure da 1/3 dei componenti il consiglio, oppure da tre enti consorziati.

Art. 6

(Compiti del consiglio generale)

Il consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del consorzio.

Rientrano, in particolare, nella competenza del consiglio generale:

— l'elezione del presidente;
— la nomina del comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza;
— la nomina del collegio dei revisori dei conti;
— la nomina del direttore del consorzio;
— l'approvazione dei programmi di attività del consorzio;
— l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo;
— l'approvazione dei regolamenti interni.

Il consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il consorzio non attribuito specificatamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal presidente attraverso l'inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del presidente, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno.

Art. 7

(Composizione, durata e funzionamento del comitato direttivo)

Il comitato direttivo è composto da:

a) il Presidente;

b) sei membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti effettivi o supplenti degli enti consorziati;

c) due membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti, rispettivamente delle organizzazioni professionali e cooperative.

Il presidente del consorzio funge da presidente del comitato.

Il comitato dura in carica per tre anni.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente del comitato dispone di un solo voto.

Altre norme relative al funzionamento del comitato direttivo potranno essere determinate con regolamenti interni.

Art. 8

(Compiti del comitato direttivo)

Il comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio. Spetta, tra l'altro, al comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente accordo, sono riservati al consiglio generale.

Art. 9

(Presidente del consorzio)

Il presidente del consorzio è eletto dal consiglio generale tra i suoi componenti effettivi o supplenti nominati in rappresentanza degli enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma, a rotazione.

Il presidente dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni, decadenza o morte del presidente si procede alla nomina del successore scegliendolo tra i rappresentanti effettivi e supplenti dell'ente consorziato di appartenenza del presidente cessato. Il nuovo presidente scelto in tal modo resta in carica fino alla originaria scadenza del mandato del predecessore.

Il presidente, non appena insediato, delega uno dei componenti il comitato direttivo a rappresentarlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

La delega è attribuita a uno dei rappresentanti effettivi o supplenti degli enti consorziati con esclusione di quelli dell'ente cui appartiene il presidente.

Art. 10

(Funzioni del presidente del consorzio)

Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del consorzio.

Il presidente può assumere in via eccezionale e di urgenza, iniziative rientranti nella competenza del comitato con obbligo di far ratificare le stesse nella prima riunione successiva e comunque entro il 30° giorno dall'assunzione dell'iniziativa.

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti nominati dal consiglio generale di cui uno con funzioni di presidente del collegio. Uno dei revisori effettivi viene nominato su designazione del Ministero del tesoro.

Il collegio ha la durata di tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del comitato direttivo e del consiglio generale.

Art. 12

(Compiti del collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile.

In particolare:

— controlla l'amministrazione del consorzio;

— vigila:

a) sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti, da parte del consiglio, del comitato, del presidente e del direttore;

b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo e alle scritture contabili e libri consortili;

— redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

Art. 13

(Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali)

Ai componenti del Consiglio generale, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato o alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti, nella misura stabilita dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

Ai presidenti del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti l'indennità è aumentata nella stessa misura prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge della Regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

A tutti i componenti degli organi sociali del Consorzio spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

TITOLO III. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E FINALI

Art. 14

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente e inviato entro dieci giorni agli enti consorziati.

Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e inviato entro 10 giorni successivi agli enti consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo articolo 15.

I contratti stipulati dal consorzio non possono avere durata né creare impegni che eccedono la durata del consorzio; i contratti concernenti direttamente l'applicazione del regolamento Cee n. 270/'79 non potranno avere durata né creare impegni che eccedano la durata del regolamento stesso.

Art. 15

(Fondo comune, entrate del consorzio)

Il consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli enti consorziati dell'importo di L. 10.000.000 ciascuno; detto fondo è alimentato da eventuali contributi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché dagli avanzi di gestione.

L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con regolamento interno.

Le entrate del consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi dello stesso sono garantite:

— dai contributi dello Stato e della Cee assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal consorzio;

— dalle rendite dei beni in proprietà o uso del consorzio;
— dai corrispettivi per servizi svolti su richieste o degli enti consorziati o del comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente articolo 2;
— dai finanziamenti degli enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate, per il 70% in proporzione all'uso che ogni consorziato fa dei servizi del consorzio, per il 15% in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il 15% in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati dell'Istat.

Le modalità di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissate dal consiglio generale.

Art. 16

(Recessione dal Consorzio)

La recessione dal consorzio ha effetto per l'ente receduto con la chiusura dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al Consorzio almeno 4 mesi prima di detto termine.

All'ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune né la quota di competenza sullo stesso.

Al termine della prevista durata o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del Consorzio.

(4476)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. 12.

Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 25 marzo 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Delega della funzione

La Regione delega alle province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma quinto dell'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate per la circolazione nel territorio della Regione di veicoli eccezionali e di trasporti eccezionali; esse riguardano l'intera rete viaria del territorio regionale, con la sola esclusione delle strade statali, militari e autostrade.

In caso di accertato inadempimento, previa diffida del Presidente della Regione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il provvedimento di revoca della delega attribuita alle singole province.

Art. 2

Trasporti eccezionali e carichi eccezionali

Sono trasporti eccezionali quelli che presentano le caratteristiche determinate al secondo comma dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che sostituisce l'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono veicoli eccezionali quelli che presentano le caratteristiche determinate al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che sostituisce l'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3

Domanda per l'autorizzazione

La domanda diretta a ottenere l'autorizzazione è presentata dal legale rappresentante dell'azienda che intende effettuare il trasporto al presidente della provincia competente per territorio.

La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali, dal luogo in cui si trova il singolo veicolo per il quale l'autorizzazione è richiesta e, nel caso di trasporti eccezionali, dal luogo in cui si trovano la merce o il bene da trasportare.

Qualora il veicolo provenga da altra Regione, la domanda è presentata al presidente della provincia il cui territorio per primo è interessato dal passaggio del veicolo stesso.

La domanda, in carta legale, è inviata al presidente della provincia competente per territorio e deve riguardare un solo veicolo.

Nella domanda devono essere indicati:

a) la natura del carico per i veicoli del secondo comma dell'art. 10 del Testo unico n. 393/59;

b) le strade e/o i tronchi di strade interessate al transito;

c) le dimensioni e/o i pesi e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e a vuoto, nonché le pressioni dei pneumatici qualora superino gli 8 kg/cmq, del trasporto del veicolo eccezionale;

d) il numero dei transiti o il periodo di tempo per cui si chiede l'autorizzazione.

Alla domanda devono anche essere allegate la fotocopia del documento di circolazione e una marca da bollo dell'importo previsto dalle vigenti disposizioni di legge da applicarsi sull'autorizzazione.

All'atto del rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge i richiedenti devono corrispondere un indennizzo per concorso generale nelle spese di straordinaria manutenzione, da versarsi alla tesoreria della provincia competente per territorio ove il singolo trasporto eccezionale sia causa di maggiore usura della strada.

Fino alla emanazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, nel quale sarà determinato l'indennizzo di cui al comma precedente, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione riscuoterà l'indennizzo nelle seguenti misure:

a) trasporti eccezionali con determinazione del numero dei viaggi e del percorso (validità massima giorni 60):

— per eccedenza di sagoma: L. 5.000 per ogni viaggio

— per eccedenza di carico: L. 10.000 per ogni viaggio

— per eccedenza di sagoma e di carico: L. 15.000 per ogni viaggio

b) trasporti eccezionali con carattere continuativo (validità massima giorni 180):

— per 1 giorno: L. 10.000

— per 15 giorni: L. 20.000

— per ogni mese: L. 40.000

c) veicoli eccezionali adibiti a uso agricolo (validità massima giorni 180):

— per 1 giorno: L. 5.000

— per 15 giorni: L. 10.000

— per ogni mese: L. 20.000

d) trasporti eccezionali, con carattere continuativo, con veicoli classificati mezzi d'opera e/o adibiti al trasporto di carri ferroviari (validità massima giorni 365):

— per 1 giorno: L. 10.000

— per 15 giorni: L. 20.000

— per ogni mese: L. 40.000

Sono esenti i trasporti e i veicoli eccezionali dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 4

Provvedimento di autorizzazione

Nel provvedimento di autorizzazione del presidente della provincia competente per territorio, sentiti, se del caso, gli enti proprietari delle strade interessate dal transito, sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare: gli eventuali percorsi da eseguire o da evitare; i limiti di velocità da rispettare; la necessità o meno della scorta della polizia della strada; gli eventuali periodi temporali (orari o giornalieri) di non validità della autorizzazione; le modalità inerenti la marcia, la sosta e il ricovero del veicolo.

Nel provvedimento di autorizzazione sono eventualmente anche stabiliti l'importo dell'indennizzo richiesto dall'ente proprietario per la maggiore usura della strada, di cui al comma settimo del precedente articolo, e la costituzione della polizza assicurativa o fidejussoria, di cui al successivo quinto comma del presente articolo.

In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto — durante il transito — degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica stradale in essere.

Le autorizzazioni per più transiti possono avere validità fino a sessanta giorni; quelle richieste per determinati periodi di tempo non possono superare i 180 giorni di validità.

All'atto del ritiro della autorizzazione, il richiedente deve esibire:

a) l'originale del documento di circolazione;

b) l'eventuale ricevuta dalla quale risulti il versamento dell'importo previsto come indennizzo a favore degli enti proprietari delle strade interessati ai transiti;

c) la polizza assicurativa o fidejussoria a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle persone nonché alle strade e relative pertinenze, ove imposta dall'autorità concedente.

Sono a carico del richiedente l'autorizzazione, tutte le eventuali spese, ivi comprese quelle inerenti ai sopralluoghi e agli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e alle eventuali opere di rafforzamento necessarie.

Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere rinnovate su formale domanda, da presentarsi al presidente della provincia competente per territorio.

E' in facoltà della autorità concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualsiasi momento, ove esigenze di sicurezza del traffico lo richiedano.

La circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 — avviene senza la scorta della polizia della strada e senza corresponsione di indennizzo sino a un peso lordo del singolo veicolo non superiore a 56 tonnellate, con un massimo di 48 tonnellate per il singolo veicolo rimorchiato adibito al trasporto di carri ferroviari e per quello agganciabile a trattori idonei a formare autoarticolati mezzi d'opera, e di 40 tonnellate per il veicolo singolo a motore classificato mezzo d'opera.

Qualora i veicoli di cui al precedente comma superino i limiti di peso ivi previsti, saranno applicati gli indennizzi di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 5

Termine per il rilascio dell'autorizzazione

Il provvedimento con cui viene concessa o negata l'autorizzazione deve essere emesso almeno due giorni prima di quello stabilito per il trasporto.

Art. 6

Contributo regionale alle province

E' attribuito a ciascuna provincia, a decorrere dallo esercizio 1983, un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge. Per l'anno 1983 il contributo è fissato in lire 15 milioni per ciascuna provincia. Per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di bilancio.

Art. 7

Rinvio alla normativa dello Stato

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia alla normativa contenuta nel codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 8

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1983 a L. 105.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sul bilancio relativo allo esercizio sopraindicato e lo storno della somma corrispondente del capitolo 80020, fondo di riserva spese impreviste del bilancio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1983 l'ammontare dei contributi per l'esercizio della delega sarà determinato dalla legge di bilancio.

Art. 9

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86, sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80020, «Fondo di riserva spese impreviste»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	105.000.000	'83	105.000.000
Cassa	105.000.000	'84	105.000.000
		'85	105.000.000
		'86	105.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 5054, «Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	105.000.000	'83	105.000.000
Cassa	105.000.000	'84	105.000.000
		'85	105.000.000
		'86	105.000.000

Codice Istat 1.1.1.01.54.01.2

Titolo 01 Cat. 01 Sez. 05

Art. 10

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 21 marzo 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **13.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, concernente l'ordinamento della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 25 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 15, lett. d) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, è così modificato:

«d) corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione, di riqualificazione, di riconversione per occupati e disoccupati».

Della commissione di cui all'art. 21, quarto comma, della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, deve comunque far parte un rappresentante dei maestri di la-

voro, designato dai consolati provinciali, o un rappresentante dei maestri artigiani, di cui alla legge regionale 8 aprile 1977, n. 31, designato dalle associazioni di categoria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 21 marzo 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **14**.

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 25 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, è sostituito dal seguente:

«Per le discariche controllate deve essere osservata una distanza di almeno 500 metri dai centri abitati, salvo casi eccezionali che, anche su conforme parere del comune competente, dovranno essere adeguatamente motivati».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 21 marzo 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **15**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 13 del 25 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' attribuita alla Giunta regionale la competenza a esercitare le funzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, nn. 302 e 303, in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente alle cave e alle acque minerali e termali, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 9, primo comma, 50, 61 e 62, terzo comma, del dpr 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, la Giunta regionale si avvale:

a) relativamente all'attività istruttoria, tecnica e amministrativa, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali e, in quanto occorra, degli altri uffici regionali;

b) relativamente all'attività consultiva, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, nonché limitatamente a quella già di competenza del Consiglio superiore delle miniere, della Commissione tecnica regionale per le attività di cava, prevista dall'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

c) relativamente all'accertamento delle infrazioni, di funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, appositamente incaricati;

d) relativamente alle incombenze di ordine igienico-sanitario, di funzionari medici della Regione e, previa intesa con i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie, dei funzionari medici da questa dipendenti, i quali non possono rifiutare la loro opera.

La Giunta regionale può, con propria deliberazione, delegare l'emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, al dirigente coordinatore e a funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, che vi provvedono in conformità alle direttive della Giunta medesima e sotto la sua vigilanza.

Agli atti emanati su delega della Giunta regionale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 7, se-

condo comma, e 9, primo e secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

Art. 3

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), e i funzionari medici di cui all'art. 2, lett. d), hanno diritto di visitare le cave e le miniere di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128. I direttori delle suddette cave e miniere e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie e i dati necessari.

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128, e dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Art. 4

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 3, lett. b), della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 21 marzo 1983

BERNINI

(4477)

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1983, n. **16**.

Contributo per l'organizzazione in Belluno dell'Universiade invernale 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 1° aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

La Regione Veneto, attesa la importanza che la iniziativa riveste per la intera regione e, in particolare, per la zona montana bellunese, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, concorre alle spese di organizzazione delle Universiadi invernali, Giochi mondiali universitari del 1985 da tenere in Belluno-Nevegal.

Art. 2

Comitato promotore

Ai fini di favorire l'attuazione della iniziativa il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a istituire un Comitato promotore avente la seguente composizione:

— il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
— tre rappresentanti del Consiglio regionale;
— tre rappresentanti della Provincia di Belluno;
— tre rappresentanti del Comune di Belluno;
— tre rappresentanti della Comunità montana bellunese;
— il sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi;
— il presidente dell'Aast di Belluno;
— il presidente dell'Ept di Belluno;
— un rappresentante della Fisi;
— un rappresentante del Coni;
— un rappresentante del Cusi;
— un rappresentante della Fisg.

Il Comitato svolge le necessarie attività promozionali per la realizzazione dell'iniziativa sino alla attivazione del Comitato organizzatore di cui al successivo art. 3 della presente legge.

Art. 3

Comitato organizzatore

Su proposta del Cusi, Centro universitario sportivo italiano, previa intesa con la Regione, è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato organizzatore delle Universiadi invernali di Belluno-Nevegal 1985, cui spettano i seguenti compiti:

a) svolgimento delle attività promozionali e pubblicitarie;

b) organizzazione e gestione dei giochi universitari.

Il Comitato presenta alla Regione un programma di spese per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma relativamente al triennio 1983-1985, comprensivo delle spese generali di funzionamento del Comitato stesso.

Art. 4

Concorso regionale nelle spese

La erogazione della prima rata annuale è subordinata alla presentazione del programma di spese da parte del Comitato organizzatore a norma del precedente art. 3 della presente legge.

Le rate annuali successive sono erogate sulla base di una relazione dettagliata circa l'impiego delle rate già erogate con l'indicazione delle risorse eventualmente ancora disponibili.

Al termine della manifestazione il Comitato organizzatore è tenuto a presentare una relazione finale contenente i dati finanziari di gestione della manifestazione.

La Regione concorre nelle spese di organizzazione dei giochi universitari assegnando un contributo complessivo di L. 400.000.000 al Comitato organizzatore, così ripartito: L. 200.000.000 nell'esercizio 1983; L. 100.000.000 nello esercizio 1984 e L. 100.000.000 nell'esercizio 1985.

Art. 5

Copertura finanziaria

Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:

a) quanto a L. 200.000.000, relativi all'esercizio finanziario 1983, mediante l'impiego della corrispondente somma già stanziata sul bilancio di previsione al cap. 31014 dello stato di previsione della spesa;

b) quanto alle rate annuali di L. 100.000.000 cadauna autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, mediante la iscrizione degli importi corrispondenti sul cap. 31014 dei rispettivi bilanci, e la riduzione di pari importo degli accantonamenti previsti sul fondo di riserva, spese impreviste, del bilancio pluriennale 1983-1986.

Art. 6

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modificazioni.

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione.

Cap. 80020, «Fondo di riserva spese impreviste»

Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
—	'83	—
—	'84	100.000.000
	'85	100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 31014, «Contributo al comitato organizzatore della Universiade invernale, giochi mondiali universitari 1985, Belluno-Nevegal»

Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
—	'83	—
—	'84	100.000.000
	'85	100.000.000

Codice Istat 1.1.1.10.58.24.2

Art. 7

Abrogazione legge

E' abrogata la legge regionale 18 agosto 1982, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 29 marzo 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1983, n. **17.**

Istituzione di borse di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 1° aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

Al fine di contribuire all'attività del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 6 marzo 1978, n. 102, e di favorire lo scambio culturale e l'esperienza educativa tra giovani veneti e di altre nazionalità, sono istituite, con la presente legge, borse di studio per la frequenza di corsi biennali.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

Limitatamente agli anni scolastici 1982-1983 e 1983-1984 sono istituite quattro borse di studio biennali per ogni anno, dell'importo di L. 20.000.000 ciascuna.

Art. 2

Assegnazione delle borse di studio

Le borse di studio istituite con la presente legge sono riservate a studenti d'ambo i sessi residenti nel Veneto o figli di emigrati dalla Regione.

Esse sono assegnate annualmente con deliberazione della Giunta regionale su indicazione della Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito, che provvede alla selezione dei candidati in base ai criteri adottati da tale organismo.

Le borse di studio istituite
iservate a studenti d'amb

Art. 3

Erogazione delle borse di studio

Le borse di studio sono erogate in due rate annuali di pari entità all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, il quale deve documentare la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari. La prima rata annuale relativa al biennio scolastico 1982-1983 e 1983-1984 è posta a carico dell'esercizio finanziario 1983 unitamente al saldo dello stesso biennio e alla prima rata del biennio scolastico 1983-1984/1984-1985.

Art. 4

Autorizzazione di spesa

Per le finalità della presente legge è autorizzata a partire dal 1983 la iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

Per l'esercizio finanziario 1983 la spesa è autorizzata nell'importo di L. 120.000.000, cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante lo storno dell'importo corrispondente dal fondo di riserva spese impreviste di cui al cap. 80020.

Per gli anni successivi lo stanziamento annuale sarà determinato dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione a norma del primo comma dello art. 32 della legge regionale n. 72/1977, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 5

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 83-86 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 80020, «Fondo di riserva spese impreviste»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
competenza	120.000.000	'83	120.000.000
cassa	120.000.000	'84	80.000.000
		'85	80.000.000
		'86	80.000.000

Variazione in aumento

Cap. 71250, «Istituzione di borse di studio regionali presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
competenza	120.000.000	'83	120.000.000
cassa	120.000.000	'84	80.000.000
		'85	80.000.000
		'86	80.000.000

Codice Istat 1.1.1.06.58.04.2
Tit. 09 Cat. 02 Sez. 02

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 29 marzo 1983

BERNINI

(4478)

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. **18.**

Intervento straordinario a favore dell'Accademia olimpica di Vicenza per il completamento delle opere di ristrutturazione della villa Valmarana-Morosini di Altavilla Vicentina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 dell'8 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel quadro delle iniziative volte al recupero del patrimonio architettonico e monumentale la Regione del Veneto dispone un intervento finanziario di L. 600.000.000 (seicentomilioni) a favore dell'Accademia Olimpica di Vicenza, a titolo di contributo straordinario per il completamento delle opere di ristrutturazione e restauro della villa Valmarana-Morosini di Altavilla Vicentina.

Art. 2

La liquidazione del contributo straordinario avrà luogo in un'unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di apposita istanza della Accademia olimpica di Vicenza, ente proprietario della villa, attestante che la somma erogata è destinata esclusivamente all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione e restauro dell'immobile e alla liquidazione di fatture pendenti per lavori già eseguiti, nonché al rimborso dei prestiti accesi per consentire la prosecuzione dei lavori e al pagamento degli interessi bancari maturati.

Art. 3

Alla spesa di L. 600.000.000 l'Amministrazione regionale provvede mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e il prelievo della somma di L. 600.000.000 dal fondo globale di cui al capitolo

80230 secondo la esatta destinazione attribuita a tale importo nella apposita partita di spesa, inclusa nello elenco n. 3 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio 1983.

Art.4

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:	Competenza	Cassa
Capitolo 80230, «Fondo globale per le spese d'investimento»	600.000.000	600.000.000
Variazioni in aumento:		
Capitolo 70124, « Contributo straordinario alla Accademia olimpica di Vicenza per il completamento delle opere di ristrutturazione e restauro della villa Valmarana-Morosini di Altavilla Vicentina (c.n.i.)». Codice 2.1.06.37.06.3.	600.000.000	600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 6 aprile 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. **19.**

Sottoscrizione di azioni della Spa College Valmarana-Morosini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 dell'8 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In conformità all'art. 50 dello Statuto, la Giunta regionale del Veneto è autorizzata a sottoscrivere numero 600 azioni del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 600.000.000, della Società per azioni «College Valmarana-Morosini» con sede legale in Vicenza e costituita dalla Camera di Commercio di Vicenza, dal comune di Altavilla Vicentina, dal comune di Vicenza, dall'Associazione Industriali di Vicenza e dall'Accademia Olimpica di Vicenza.

Art. 2

L'apporto al capitale sociale della Società — che persegue finalità d'interesse pubblico e ha per oggetto sociale l'esercizio di attività alberghiera volta, in particolare, ad assicurare capacità ricettiva al complesso della villa Valmarana-Morosini in comune di Altavilla Vicentina, per le attività culturali ivi esercitate —, dovrà essere destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione delle barchesse dell'immobile in funzione delle attività permanenti di formazione e aggiornamento professionale che si svolgono nel complesso della villa.

Art. 3

Alla spesa di L. 600.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1983, e il prelievo di L. 600.000.000 dal fondo globale di cui al cap. 80230, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita partita dell'elenco n. 3 annesso alla legge di bilancio.

Art. 4

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 80230, Fondo globale per le spese di investimento	600.000.000	600.000.000
Variazione in aumento:		
Cap. 70172, Sottoscrizione di azioni della Spa «College Valmarana-Morosini» di Vicenza (c.n.i). Codice 2.1.2.06.44.06.3.	600.000.000	600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 6 aprile 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. 20.

Modifica e integrazione alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 «Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 dell'8 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1980, n 46 viene aggiunto il seguente punto g):

«g) agevolare la costituzione e il funzionamento di cooperative di lavoro per portatori di handicaps con particolare riguardo ai pazienti psichiatrici, anche ricoverati negli ospedali psichiatrici e nelle case di salute mentale, per favorirne l'inserimento sociale e la riabilitazione».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 6 aprile 1983

BERNINI

(4479)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 21.

Modificazione e integrazione della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 6 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è sostituito dal seguente:

«Oltre all'assemblea sono organi dell'associazione dei comuni, il comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, il presidente e il collegio dei revisori, di cui agli articoli 15, 17 e 19 bis della presente legge».

Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è sostituito dal seguente:

«Sono organi dell'unità locale socio-sanitaria:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione;

3) il presidente;

4) il collegio dei revisori».

Dopo l'articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, vengono aggiunti i seguenti 2 articoli:

«Articolo 19/bis. Il collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro, uno dalla Giunta regionale e uno dall'assemblea generale della unità locale socio-sanitaria, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali ed esperti in materia amministrativo-contabile.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo atto viene, altresì, nominato il presidente, scelto tra gli stessi membri del collegio.

Il collegio dei revisori si riunisce per la prima volta entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina di cui al comma precedente.

Il collegio dei revisori si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo disponga il suo presidente, lo richieda il Presidente della Giunta regionale o il presidente del comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria.

Il collegio dei revisori è convocato dal presidente del collegio con avviso ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione.

Per le convocazioni straordinarie detto termine può essere abbreviato a tre giorni.

I membri del collegio dei revisori durano in carica 5 anni; i nuovi membri devono essere nominati entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

I componenti del collegio possono essere altresì confermati entro il termine di cui al comma precedente.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro del collegio, il sostituto, nominato secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dura in carica fino alla scadenza del collegio.

Non possono essere nominati a far parte del collegio dei revisori a pena di decadenza:

a) i membri dell'assemblea dell'unità locale socio-sanitaria, i componenti del comitato di gestione e gli iscritti nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale;

b) coloro che direttamente o indirettamente sono parte in contratti o convenzioni stipulati con l'unità locale socio-sanitaria;

c) i parenti e gli affini al 4° grado di membri delle assemblee o dei comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie;

d) chiunque abbia lite pendente con l'unità locale socio-sanitaria, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di essa e sia stato regolarmente messo in mora.

Costituisce, inoltre, causa di decadenza dalla nomina la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due consecutive riunioni del collegio.

La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.

Il collegio dei revisori può essere sciolto, previa diffida, con delibera della Giunta regionale in caso di gravi e ripetute violazioni di legge.

Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria dell'unità locale socio-sanitaria.

Spetta, tra l'altro, al collegio dei revisori:

a) accertare la regolare tenuta delle contabilità con particolare riguardo alle imputazioni di spesa ai rispettivi capitoli di bilancio;

b) esaminare il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo e redigere le relazioni da allegare ai documenti suddetti, attestando, fra l'altro, che le risultanze corrispondono alle scritture contabili, nonché l'esattezza delle partite poste a residui;

c) procedere all'esame e alla sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità locale socio-sanitaria da trasmettere alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro».

«Articolo 19/ter. Le competenze del collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori partecipa di diritto alle adunanze del comitato di gestione per la predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni finanziarie e su determinati affari e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I revisori non possono effettuare ispezioni individuali se non autorizzati dal collegio al quale debbono poi riferire per iscritto nella seduta immediatamente successiva.

Gli accertamenti effettuati dai revisori devono risultare da appositi verbali che, trascritti nel libro delle adunanze del collegio dei revisori, vanno trasmessi al presidente del comitato di gestione e, a cura dell'unità locale socio-sanitaria, alla Giunta regionale.

Ogni determinazione del collegio deve essere presa a maggioranza.

Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il libro delle adunanze, numerato in ogni pagina e siglato dal presidente del collegio, è custodito a cura del responsabile del settore economico-finanziario della unità locale socio-sanitaria e tenuto a disposizione degli amministratori.

Il presidente del collegio dei revisori ha l'obbligo di segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali inadempienze o ritardi nella gestione finanziaria della unità locale socio-sanitaria».

Dopo l'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 22/bis. Indennità ai componenti del collegio dei revisori.

Ai componenti del collegio dei revisori compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al venticinque per cento di quella spettante al presidente del comitato di gestione della rispettiva unità locale socio-sanitaria.

Agli stessi compete, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del collegio, secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 22.

Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 6 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:

«L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione a motore lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie, delegate ai consorzi di bacino di trasporto o ai singoli comuni, ai sensi e secondo le

procedure delle vigenti leggi regionali, si svolge in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 2

L'art. 4 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:

«E' trasporto per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose e persone da un luogo a un altro.

Il trasporto di persone è da intendersi come trasporto occasionale di persone che accompagnano merci in quanto interessate alle stesse oppure in quanto la loro presenza è connessa all'espletamento dell'attività del trasporto stesso.

Il numero massimo delle persone trasportabili, ai sensi del comma precedente, deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.

L'esercente del trasporto per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione dal consorzio o dal comune destinatari della delega.

Il trasporto stesso deve essere effettuato con natanti muniti delle idoneità alla navigazione stabilite dalla legge.

Il personale addetto alla condotta dei mezzi dovrà possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna».

Art. 3

L'art. 8 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:

«E' trasporto o rimorchio in servizio pubblico ogni forma di trasporto o rimorchio offerto al pubblico che comporti l'obbligo da parte dell'esercente, verso corrispettivo, di effettuare il servizio per conto del primo richiedente».

Art. 4

L'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato solo con natanti abilitati alla navigazione dalle competenti autorità previste dalla legge e autorizzati dal consorzio o dal comune destinatari della delega.

In particolare i natanti che circolano nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei registri tenuti dall'autorità marittima.

Il noleggio da banchina con conducente può essere effettuato con natanti a motore di portata:

— non superiore a 20 persone (taxi acquei);

— superiore alle 20 persone (gran turismo).

L'esercente il servizio di cui al comma precedente deve essere munito di autorizzazione rilasciata dal consorzio o dal comune sulla base del regolamento di cui al successivo art. 22».

Art. 5

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:

«I consorzi o i comuni destinatari della delega, entro 120 giorni dalla definizione degli adempimenti relativi alla procedura di trasferimento delle funzioni delegate, emanano il regolamento per la disciplina dei servizi pubblici non di linea di cui alla presente legge».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 23.

Adeguamento dell'indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 6 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La misura dell'indennità di presenza per i presidenti e i componenti degli organi regionali di controllo, di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90, è elevata rispettivamente a L. 60.000 e a L. 45.000.

Art. 2

Ai presidenti degli organi regionali di controllo, o ai componenti dagli stessi delegati, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

All'onere previsto dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già stanziati sul cap. 1010 «Spese per l'indennità o rimborso spese di viaggio ai componenti il comitato e le sezioni decentrate di controllo» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione 1983 e bilancio pluriennale 1983-1986, che sono stati già dotati della necessaria disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 24.

Estensione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle norme relative al trattamento economico contenuto nella legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 6 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono estese al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo le norme relative al trattamento economico contenute nella legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1, di recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

La presente legge copre il periodo dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1981.

Ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli enti e aziende di cui al primo comma, che sia incompatibile con quanto stabilito dalla presente legge, si intende abrogata.

Art. 2

A decorrere dall'1 febbraio 1981, gli stipendi iniziali annui lordi di cui alla tabella A) approvata all'art. 2 della lr 19 dicembre 1980, n. 97, sono così modificati:

Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale
— Direttore Ept-Aacst cat. 1/A e 1	8.700.000
— Direttore Aacst cat. 2-3	5.964.000
— Direttore Aacst cat. 3/A collaboratore	4.920.000
— Assistente-interprete	4.140.000
— Archivista dattilografo	3.372.000
— Agente tecnico	3.012.000
— Commesso	2.688.000
— Ausiliario	2.160.000
	2.400.000 (dopo 6 mesi di servizio)

A decorrere dal 1° febbraio 1981, l'incremento degli stipendi iniziali lordi di cui al precedente comma, si realizza per classi e per scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale di livello;

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale aumentato del valore delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, per ciascun livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97.

«In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio o al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi».

«Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con la decorrenza stabilita al quarto comma dell'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Art. 3

All'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97, è aggiunto il seguente comma:

«Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-1981, negli importi determinati ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale».

Art. 4

Nel caso di scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 5

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso lo ente di appartenenza viene valutata, all'1 febbraio 1981, nella misura di L. 800 al mese per ogni anno di servizio.

Per le frazioni di anno è attribuito un dodicesimo di L. 800 al mese per ogni mese di servizio.

Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.

Art. 6

L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica previsti dall'art. 2 della presente legge decorrono dall'1 febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (escluso l'acconto mensile sul presente contratto);

b) beneficio mensile da riparametrazione a regime come in appresso specificato moltiplicato per dodici;

c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio, valutato con i criteri sopra esposti.

L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 7

Per l'anno 1979 a ciascun impiegato di ruolo di ente provinciale per il turismo o azienda autonoma di cura soggiorno e turismo del Veneto, è corrisposta la somma, una tantum di L. 120.000, in relazione al servizio effettivamente prestato.

Per l'anno 1980, al personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

Livelli funzionali	Benefici mensili
— Direttore Ept-Aacst cat. 1/A e 1	95.000
— Direttore Aacst cat. 2-3	65.000
— Direttore Aacst cat. 3/A collaboratore	55.000
— Assistente-interprete	55.000
— Archivista dattilografo	50.000
— Agente tecnico	50.000
— Commesso	45.000
— Ausiliario	45.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.

Per la tredicesima mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato al mese, per l'anno 1979 e i benefici mensili corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Art. 8

A decorrere dall'1 febbraio 1981, al personale di ruolo di ciascuno degli enti turistici è assicurato un beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione a regime, negli importi di seguito specificati:

Livelli funzionali	Benefici mensili
— Direttore Ept-Aacst cat. 1/A e 1	180.416
— Direttore Aacst cat. 2-3	133.600
— Direttore Aacst cat. 3/A collaboratore	128.700
— Assistente-interprete	101.250
— Archivista dattilografo	61.200
— Agente tecnico	55.000
— Commesso	51.500
— Ausiliario	45.000
	51.500 (dopo 6 mesi di servizio)

Art. 9

Salvo quanto sarà eventualmente disposto da una normativa a carattere generale concernente il comparto del pubblico impiego, l'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali a decorrere dall'1 gennaio 1982; a decorrere dall'1 luglio 1981 esso è fissato in 37 ore settimanali; fino al 30 giugno 1981 esso resta fissato in 37,30 ore settimanali.

Art. 10

Il maggiore onere derivante agli enti turistici dalla applicazione della presente legge deve essere affrontato dai singoli enti con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **25.**

Contributo integrativo a favore dei soggetti di cui agli artt. 19, 36 (1° biennio), 38 e 41 della legge n. 457/1978.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 6 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

Per consentire la completa attuazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata alle cooperative edilizie, e alle imprese, incaricate della realizzazione del primo progetto biennale di intervento, che abbiano ottenuto il contributo dello Stato previsto dall'art. 19 della legge 5 agosto 1978, n 457, per gli interventi di nuova costruzione, è concesso, per ogni alloggio, un contributo in conto capitale proporzionale alla differenza tra le spese determinate, in funzione della dimensione dell'alloggio, nel rispetto dei costi massimi ammissibili definiti ai sensi dell'art. 4, lettera g) della sopra citata legge e lo importo massimo di mutuo agevolato già concesso per ogni alloggio.

L'importo del contributo regionale non può comunque superare l'ammontare massimo di L. 6.000.000 per ciascun alloggio previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di ammissione al finanziamento.

Sono ammessi al contributo regionale altresì, gli operatori beneficiari del citato contributo dello Stato

per l'attuazione di iniziative in corso di cui all'art. 38, con esclusione dei programmi di cui al terzo comma dell'articolo medesimo.

Art. 2

Beneficiari dei contributi

La Giunta regionale concede il contributo ai soggetti individuati ai sensi del precedente art. 1 che alla data dell'1 marzo 1983, nel caso trattasi di imprese, non abbiano ancora venduto gli alloggi con atto registrato.

Nel caso trattasi di cooperative il contributo previsto dal presente articolo sarà ridotto del 20 per cento qualora le cooperative abbiano già ultimato i lavori alla data dell'1 marzo 1983.

Per le cooperative finanziate ai sensi dell'art. 38 della legge n 457/1978 il contributo sarà ridotto del 60 per cento qualora abbiano già ultimato i lavori alla data dell'1 marzo 1983.

Art. 3

Modalità per le domande di integrazione

I soggetti beneficiari dei contributi, devono presentare alla Regione domanda di integrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata da copia del Quadro tecnico economico (QTE/NC) vistata dall'ufficio del Genio civile competente per territorio, nonché da certificazione del direttore dei lavori relativa allo stato d'avanzamento dei medesimi alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese devono inoltre produrre dichiarazione per il tramite del comune sede dell'intervento, di impegnarsi a ridurre di un importo pari al beneficio ricevuto con la presente legge, l'importo di cessione dell'alloggio previsto dalla convenzione e a farne esplicito riferimento nell'atto finale di compravendita.

Art. 4

Modalità per l'erogazione dei contributi

Sulla base delle domande presentate ai sensi dello art. 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alle concessioni dei contributi che saranno erogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale per le cooperative successivamente all'attestazione dell'ultimazione dei lavori (mod. ATT. 3 CER) per le imprese nella seguente misura:

1) per il 70 per cento previa dimostrazione a mezzo di certificazione del direttore dei lavori di avere impegnato con fondi propri almeno il 30 per cento dello importo del programma costruttivo previsto nella convenzione.

   Per l'erogazione di tale rata dovrà essere prodotta dalla impresa a titolo di garanzia, apposita fidejussione in favore della Regione di importo non inferiore all'ammontare del beneficio concesso, da stipularsi con istituti di credito o assicurativi, autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge.

   Lo svincolo di tale fidejussione sarà autorizzato contestualmente al pagamento della rata di saldo del contributo regionale.

2) Il residuo del 30 per cento verrà erogato sulla base dell'attestato di ultimazione dei lavori (mod. ATT. 3 CER).

Art. 5

Disposizioni finanziarie

Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge ammontanti a complessive L. 10.000.000.000 di cui 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo sui bilanci relativi agli esercizi suindicati, e il prelievo degli importi corrispondenti dal fondo globale di cui al cap. 80230 per le spese d'investimento, partita n. 6 «Intervento per l'edilizia nuova e di recupero» del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-86.

Art. 6

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 80230, «Fondo globale spese d'investimento e di sviluppo»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	5.000.000.000	'83	5.000.000.000
Cassa	5.000.000.000	'84	5.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 40026, «Contributo regionale integrativo per interventi di edilizia agevolata-convenzionata di cui agli articoli 19, 36, 38, 41, legge n 457/1978 (cni)»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	5.000.000.000	'83	5.000.000.000
Cassa	5.000.000.000	'84	5.000.000.000

Codice ISTAT 2.1.2.07.37.26.3

Tit. 05 cat. 01 sez. 01

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

———

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1983

BERNINI

([illegible])

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **26**.

Estensione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2, al presidente, ai membri del Comitato esecutivo e ai componenti del Consiglio del Comprensorio previsto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e istituito dalla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 20 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al presidente, ai membri del Comitato esecutivo e ai componenti del Consiglio del Comprensorio di cui alla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49, sono corrisposti, l'indennità di carica e il gettone di presenza, nei limiti indicati dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2 e successive modificazioni.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è imputata al cap. 3150 del bilancio di previsione 1983 e pluriennale 1983/1986 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

———

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 18 maggio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **27**.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 concernente «Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi, nonchè della federazione regionale dell'Aicce e della delegazione regionale dell'Uncem».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 20 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:

«La Regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi nonché alla Federazione regionale dell'Aicce, e alla Delegazione regionale dell'Uncem con le modalità previste agli articoli successivi».

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:

«La concessione dei contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale, corredata da una relazione sull'attività svolta con relative note di bilancio».

Art. 3

L'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:

«La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale».

Art. 4

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzo della somma già stanziata nel cap. 3010 «Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e della Upi, nonché della Federazione regionale dell'Aicce e della Delegazione regionale dell'Uncem» del bilancio per lo esercizio 1983 e pluriennale 1983/1986, che già presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

———

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 18 maggio 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. 28.

Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli emigrati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 20 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La Regione del Veneto, riconosciuta la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a consérvare e tutelare fra gli emigrati di origine veneta e loro discendenti il valore dell'identità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto.

Art. 2

Intese con il Governo

Per le attività da svolgersi all'estero, la Regione attiverà le procedure previste dall'art. 4 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, e dal dpcm 11 marzo 1980.

Art. 3

Interventi e iniziative

Per conseguire le finalità enunciate all'art. 1 la Regione:

— concede contributi per iniziative e attività aventi gli scopi elencati nell'art. 4;
— provvede a inviare alle comunità degli emigrati pubblicazioni e materiale audiovisivo;
— coinvolge, nello svolgimento delle proprie attività all'estero, le comunità degli emigrati.

Art. 4

Iniziative ammesse a contributo

I contributi regionali possono essere concessi per:

1) la realizzazione nei Paesi di emigrazione di iniziative in favore delle collettività di origine veneta, e in particolare dei giovani discendenti veneti emigrati, volte a far conoscere il Veneto nella sua storia, nella sua cultura, nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale;
2) l'organizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di altre iniziative atte a consentire agli emigrati e in particolare ai giovani, ai lavoratori e agli anziani la conoscenza diretta del Veneto;
3) l'invio all'estero di pubblicazioni e materiale audiovisivo;
4) la diffusione di aggiornate informazioni sulla realtà veneta, anche attraverso i giornali delle associazioni.

Art. 5

Soggetti destinatari di contributi

Possono concorrere ai contributi previsti dall'art. 4 le associazioni, gli enti e le istituzioni degli emigrati, aventi la sede giuridica nella regione e operanti all'estero con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati del Veneto e delle loro famiglie.

Le condizioni di ammissibilità sono accertate dalla Giunta regionale a norma dell'art. 6.

Può essere ammesso ai contributi anche l'Istituto veneto per i rapporti con i paesi dell'America Latina (Ivral), costituito dall'Unione regionale delle province del Veneto.

Art. 6

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità ai contributi le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui all'art. 5 democraticamente costituite devono presentare domanda alla Giunta regionale corredata da:

— copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
— una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta in favore degli emigrati e rimpatriati nel Veneto;
— idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa.

La Giunta regionale verifica ogni 5 anni il permanere dei requisiti prescritti per l'ammissibilità.

Art. 7

Misura dei contributi

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione concede contributi fino all'ammontare del 50 per cento della spesa ammissibile sulla base del programma di cui all'art. 9.

Art. 8

Presentazione delle domande

Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate al Presidente della Regione entro il 30 settembre di ogni anno corredate dai seguenti documenti:

a) deliberazione dell'associazione, ente o istituzione relativa all'assunzione dell'iniziativa;
b) programma delle iniziative che si intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;
c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

Art. 9

Programmazione degli interventi

La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentiti il direttivo della Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione e la Commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo contenente le iniziative da ammettere a contributo e la misura del contributo stesso.

Art. 10

Erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni: un primo acconto pari al 70 per cento della somma ammessa a contributo, sulla base della deliberazione di approvazione del programma di cui all'art. 9; il saldo, successivamente alla realizzazione dell'iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione e su presentazione del rendiconto.

Art. 11

Riduzione e revoca dei contributi

Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 12

Non cumulabilità dei contributi

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi statali e regionali concessi per le stesse iniziative.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite:

a) mediante eventuali contributi o finanziamenti statali, comunitari o di altra fonte anche internazionale;
b) con la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dal 1983, denominato «Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti».

Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata la spesa di L. 400.000.000, utilizzando a tal fine l'apposito accantonamento previsto nel fondo globale di cui al capitolo 80210 del bilancio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita partita di spesa di cui all'elenco n 2 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi la spesa sarà autorizzata annualmente dalla stessa legge di approvazione del bilancio annuale a norma del primo comma dello art. 32 della legge regionale n 72/1977.

Art. 14

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni.

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 80210. Fondo globale per le spese correnti.

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	L. 400.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 70172. Contributi per iniziative culturali a favore degli emigrati veneti (cni).

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	L. 400.000.000

Codice Istat 1.1.1.06.57.06.2.
Titolo 09 Cat. 01 Sez. 01.

Art. 15

Norma transitoria

Per l'anno 1983 il termine di presentazione delle domande, di cui al precedente art. 8, è stabilito in 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi per l'anno 1983, formulato sulla base delle domande già presentate o presentate entro il termine prescritto.

Art. 16

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 18 maggio 1983

BERNINI

(4481)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. **29.**

Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 dell'8 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto e dal Programma regionale di sviluppo promuove lo sviluppo della montagna attraverso il recupero e il potenziamento delle risorse economiche e il risanamento e la salvaguardia del territorio.

A tal fine, richiamate le competenze dei comuni e delle province, riconosce nelle comunità montane gli enti dotati di specifica competenza per la programmazione e l'attuazione degli interventi per lo sviluppo della montagna nello spirito della legge 2 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2

E' approvato il «documento delle direttive» allegato alla presente legge, della quale forma parte integrante; le direttive contenute nel «documento» hanno efficacia vincolante per l'attività della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e con funzioni di indirizzo e di coordinamento per gli enti locali relativamente alle funzioni a essi delegate dalla Regione, e in particolare per le comunità montane nella formazione dei piani di sviluppo.

Art. 3

E' approvato il piano degli interventi straordinari, secondo l'elenco di cui al paragrafo 2.2 del «documento delle direttive» allegato alla presente legge, per formare parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Le procedure per la attuazione dei singoli interventi di spesa previsti nel piano straordinario degli interventi sono quelle delle leggi regionali che regolano le materie corrispondenti, come richiamate nell'apposito elenco inserito al paragrafo 2.2 del «documento delle direttive» allegato alla presente legge.

Per gli interventi in corrispondenza dei quali non risulti in vigore alcuna specifica normativa regionale, la disciplina delle procedure di spesa sarà disposta dalla legge finanziaria regionale sulla base della normativa vigente per la esecuzione di interventi in settori similari.

Con la esclusione degli interventi di carattere generale di cui alla lettera A dell'elenco inserito al paragrafo 2.2 del «documento delle direttive», nell'attuazione della presente legge saranno osservate le seguenti norme procedurali generali:

a) gli enti richiedenti provvedono all'inoltro alla Regione dei progetti esecutivi delle opere indicate nell'elenco, debitamente approvati dall'organo deliberativo competente, senza che sugli stessi debbano pronunciarsi gli organi consultivi previsti dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche con esclusione delle opere igienico-sanitarie e di difesa del suolo;

b) l'approvazione dei progetti nei termini indicati sub a) costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera a tutti gli effetti di legge;

c) la concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal funzionario delegato a tale compito dalla medesima a norma dell'articolo 53 della legge regionale n. 72/1977;

d) la erogazione del contributo viene disposta dai dipartimenti competenti per materia secondo le modalità seguenti:

— un primo acconto pari al 50 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario comprovante l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei medesimi;

— un secondo acconto pari al 40 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario attestante l'avvenuta erogazione di almeno due terzi del primo acconto;

— il restante 10 per cento a saldo, sulla base della prescritta certificazione di regolare esecuzione o di collaudo a norma di legge previo decreto di liquidazione finale del contributo del dipartimento competente per funzione o materia.

L'accreditamento dei primi due acconti può essere disposto in una unica soluzione pari al 90 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario comprovante l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei medesimi, qualora si ritenga, in ragione dell'ammontare non elevato dei lavori e dei tempi di esecuzione assegnati che la somma possa essere utilizzata in tempi brevi.

L'accreditamento dei primi due acconti o dell'acconto unico può essere effettuato su appositi conti speciali vincolati, a favore del legale rappresentante dell'ente beneficiario secondo la normativa introdotta dall'articolo 95/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 in materia di contabilità regionale, come modificato dalla legge regionale.

Qualora i fondi siano accreditati nelle forme previste al comma precedente, gli interessi maturati sui conti di cui ai precedenti commi sono a credito della Regione.

Art. 5

E' istituita la conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane. La conferenza è formata dai Presidenti delle comunità montane del Veneto, dai Presidenti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da tre Sindaci di comuni montani designati dall'Anci, ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato.

La conferenza è tenuta a presentare alla Regione, entro il mese di agosto di ciascun anno, il documento sullo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane che sarà allegato alla relazione annuale che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio ai sensi dello

art. 59 dello Statuto; la conferenza procede altresì alla verifica quadrimestrale sullo stato di attuazione dei programmi e sull'andamento della spesa e formula raccomandazioni alle comunità montane, agli enti locali e alla Regione su tali temi e su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.

La conferenza ha inoltre compiti di indirizzo, di direttiva e di coordinamento dell'attività del «Comitato scientifico» e del «Centro studi per la cultura e la tecnologia delle aree montane», propone alla Giunta regionale i nominativi dei componenti del «Comitato scientifico» ed esprime il proprio parere in ordine agli studi prodotti.

La prima riunione della conferenza è indetta entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 6

E' istituito il «Centro studi per la cultura e la tecnologia delle aree montane» composto dal «Comitato scientifico», dal personale della sezione dell'Esav, formata ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 88/1980 e dal personale del Dipartimento piani, programmi e legislativo della Regione destinato al Centro.

Il «Comitato scientifico» è composto da non più di nove membri, scelti tra docenti universitari e tra esperti di chiara fama nelle materie di competenza del Centro; i componenti sono nominati dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla prima riunione della conferenza permanente.

Il «Comitato scientifico» è presieduto e coordinato da uno dei suoi membri, scelto dalla conferenza permanente.

Il Centro studi riferisce alla conferenza in ordine all'esito degli studi e delle ricerche.

Assolve alle funzioni di dirigente del «Centro studi» il coordinatore del dipartimento piani, programmi e legislativo.

La Regione provvede al finanziamento del «Centro studi».

Art. 7

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37, le comunità montane sono abilitate a ottenere i contributi per la costruzione e la gestione di una propria rete di informatica distribuita.

Art. 8

Le comunità montane procedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione del piano generale di sviluppo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11; le comunità montane, che già hanno adottato e trasmesso alla Regione il Piano generale di sviluppo, procedono, entro gli stessi termini alla verifica di compatibilità delle scelte di piano con le direttive del «Progetto montagna» e adottano le relative varianti.

Il piano generale di sviluppo e le varianti al piano, sono trasmesse per l'approvazione alla Regione secondo le procedure di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; le comunità montane, prima della trasmissione degli atti alla Regione sono tenute a sottoporre il Piano, o la variante, all'esame della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane che esprime il parere in merito. Il parere della conferenza è allegato agli atti che sono trasmessi alla Giunta.

La conferenza permanente si avvale, per l'istruttoria degli atti, degli uffici della Giunta regionale e di quelli delle comunità montane.

Art. 9

Il costo complessivo degli interventi è previsto in L. 128.102.000.000 per il triennio 1983-85 e ha valore programmatico.

Esso troverà copertura nell'ambito del bilancio pluriennale 1983-1986 approvato con legge 31 gennaio 1983, n. 7 relativa al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e nelle successive leggi di variazione e modifica dello stesso.

Le leggi finanziarie da approvare contestualmente alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e alle sue successive variazioni, a norma dell'articolo 32/bis della legge regionale di contabilità n. 72/1977 provvederà alle autorizzazioni di spesa distribuendo le stesse nei diversi esercizi di validità del bilancio pluriennale, tenuto conto della disponibilità delle risorse nonché dei prevedibili tempi tecnico-amministrativi di attuazione delle singole componenti del progetto e con riferimento alle procedure e modalità operative previste dalla legislazione regionale in vigore nelle singole materie, fatto salvo a questo ultimo riguardo, quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1983

BERNINI

(Omissis).

(4482)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. **30**.

Istituzione della mediateca regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 10 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto, è istituita la mediateca regionale, nell'ambito

della attività di informazione svolta dalla Giunta regionale.

Art. 2

La mediateca cura:

a) la produzione, la riproduzione, l'acquisizione, la conservazione e l'uso di materiali audio-visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura e del territorio del Veneto;

b) la conservazione e l'utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali a stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;

c) circuitazione di copia appositamente riprodotta dei materiali originali in dotazione.

A tali fini la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, aziende, organismi specializzati, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.

Art. 3

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 32, lettera g, dello Statuto regionale, regolamenterà l'organizzazione e il funzionamento della mediateca, nonché l'utilizzo dei materiali in dotazione alla stessa.

Art. 4

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 1983 si provvede mediante la riduzione per pari importo del cap. 80210 «Fondo globale spese correnti normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, utilizzando i fondi accantonati nella partita n. 3 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 80210, Fondo globale per spese correnti normali

Bilancio 1983		Bilancio pluriennale	
Competenza	150.000.000	1983	150.000.000
Cassa	150.000.000	1984	150.000.000
		1985	150.000.000
		1986	150.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 003440, Istituzione della mediateca regionale per la diffusione della cultura nel territorio del Veneto (c.n.i.)

Bilancio 1983		Bilancio pluriennale	
Competenza	150.000.000	1983	150.000.000
Cassa	150.000.000	1984	150.000.000
		1985	150.000.000
		1986	150.000.000

Codice Istat 1.1.1.01.41.01.2
Tit. 01 cat. 01 sez. 04

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. **31**.

Interventi a favore degli enti locali per l'acquisto di mezzi di sgombero della neve sulle strade di montagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 26 del 10 giugno 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La Regione attua per il triennio 1983-1985, interventi finanziari a favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2
Entità di contributi

L'intervento finanziario della Regione per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna a favore dei comuni, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, viene attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve effettuate o da effettuarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985.

Art. 3

Assegnazione di contributi

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2, gli enti interessati devono presentare, entro il 31 maggio dell'anno di competenza, domanda alla Giunta regionale, corredata da una relazione indicante:

— le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
— la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
— la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.

Per l'anno 1983 il termine di presentazione delle domande è posticipato al 31 luglio.

I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 settembre successivo, e sono accreditati ad avvenuto acquisto, collaudo e immatricolazione del mezzo meccanico.

Le domande che non hanno avuto riscontro positivo sono ammesse a concorrere all'assegnazione degli anni successivi.

I contributi non utilizzati entro un anno dall'assegnazione sono revocati e devoluti ad altri richiedenti.

Art. 4

Norme finanziarie e finali

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge ammontanti a L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, si fa fronte mediante l'istituzione di corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento e la riduzione di quota parte degli stanziamenti previsti sul cap. 80010 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio di previsione 1983 e del bilancio pluriennale 1983-1986.

Art. 5

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80010, «Fondo di riserva per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni di bilancio per spese obbligatorie e d'ordine»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	—

Variazione in aumento:

Cap. 45640, «Contributo ai comuni e alle comunità montane per l'acquisto di attrezzature e macchinari per lo sgombero della neve (c.n.i.)

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	—

Codice Istat 2.1.2.09.33.18.3
Tit. 05 cat. 03 sez. 06

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1983

BERNINI

(4483)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 32.

Sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali. Proroga del termine fissato all'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 17 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 106 (termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali) della legge 2 maggio 1980, n. 40 è così sostituito:

«In ogni caso dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi pro-

grammi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; quattro anni dopo, i comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione con il piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati artt. 9 e 10».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 14 giugno 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 33.

Disciplina del contenzioso amministrativo in materia di prestazioni delle unità locali socio-sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 17 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ricorsi amministrativi in materia di prestazioni delle Unità locali socio-sanitarie)

Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria e i provvedimenti della gestione in materia di prestazioni assistenziali facenti carico alle Unità locali socio sanitarie del Veneto ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, da parte di chi vi abbia interesse diretto, attuale e personale.

I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere comunicati all'interessato in forma scritta e motivata.

Qualora l'Unità locale socio-sanitaria ritenga di non essere obbligata a corrispondere le prestazioni deve darne comunicazione scritta agli interessati, specificando i motivi del provvedimento adottato.

Art. 2

(Soggetti e termini del ricorso)

Il ricorso può essere proposto dall'interessato, anche tramite procuratore legale o istituti di patronato e di assistenza sociale previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, a ciò formalmente delegati.

Il ricorso, redatto in carta legale e corredato dalla documentazione ritenuta più idonea a provarne la fondatezza, è proposto nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Art. 3

(Decisione del ricorso)

Il Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria assume e comunica la decisione nel termine più breve e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione del ricorso, previo parere obbligatorio dell'apposita commissione istituita dalla presente legge.

Il parere deve essere richiesto tempestivamente e quindi comunicato al Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente tale termine, il procedimento riprende il proprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato.

All'accoglimento del ricorso non osta che il rifiuto delle prestazioni sia avvenuto sulla base di atti o provvedimenti di uffici o di organi dell'Unità locale socio-sanitaria, diversi dall'assemblea, qualora tali atti o provvedimenti siano illegittimi.

E' fatta, comunque; salva l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'Unità locale socio-sanitaria nelle decisioni che richiedono valutazioni tecniche.

Il dispositivo della decisione del ricorso, a richiesta dell'interessato, è affisso in un albo presso la sede della assemblea dell'Unità locale socio-sanitaria.

Art. 4

(Commissione consultiva)

Presso ogni Unità locale socio-sanitaria del Veneto è istituita una commissione consultiva che dà parere sui ricorsi di cui al precedente articolo 1.

La commissione consultiva è costituita con provvedimento del presidente del Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria e dura in carica 4 anni.

Essa è composta dai seguenti membri, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati a eleggere la Camera dei Deputati, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale della Unità locale socio-sanitaria:

a) tre esperti, per titoli e specifica esperienza professionale, in materie giuridiche o economico-finanziarie o socio-sanitarie;
b) un medico abilitato all'esercizio professionale e iscritto all'albo dell'Ordine dei medici;

c) un membro scelto tra i componenti degli organismi di partecipazione previsti dall'articolo 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78;

d) un membro supplente per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c).

Qualora gli organismi di partecipazione delle Unità locali socio-sanitarie non risultino istituiti e insediati, la commissione consultiva, salvo sua successiva integrazione con i membri effettivo e supplente appartenenti alla categoria di cui alla lettera c, è validamente eletta e costituita con i membri appartenenti alle altre due categorie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Funge da segretario un funzionario del settore amministrativo dell'Unità locale socio-sanitaria.

Art. 5

(Decadenza dei commissari)

Il commissario che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione decade dall'ufficio.

Art. 6

(Funzionamento della commissione)

La commissione consultiva, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto, tra i membri effettivi di cui alla lettera a) del precedente art. 4, il proprio presidente.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno 3 commissari, con che siano rappresentate almeno due delle tre categorie di cui alle lettere a), b), e c) del citato articolo 4.

I commissari supplenti partecipano ai lavori della commissione solo in caso di impedimento dei membri effettivi della rispettiva categoria.

La commissione può disporre tutti gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Art. 7

(Indennità)

Ai commissari competono, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza pari a quella in vigore per i componenti dell'assemblea generale dell'Unità locale socio-sanitaria e l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e con criteri valevoli per i suddetti componenti.

L'onere della spesa fa carico ai bilanci delle Unità locali socio-sanitarie.

Art. 8

(Reclami e diritti dell'utente)

Gli interessati, che vedano ritardate le prestazioni assistenziali richieste alle Unità locali socio-sanitarie del Veneto, o vedano disattesi i livelli delle suddette prestazioni stabiliti dalle leggi, dai piani o da altri provvedimenti, o denotino deficienze dei servizi, possono presentare reclami al presidente del Comitato di gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni e contestualmente ad assumere o a promuovere tutti i provvedimenti necessari a garantire i diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale e a rendere più funzionali i servizi afferenti la materia del reclamo.

A richiesta degli interessati il reclamo è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'Unità locale socio-sanitaria. In tal caso il provvedimento conseguente è affisso, per estratto, nello stesso albo.

Art. 9

(Norma finale)

E' fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere, in sede giudiziaria, le controversie in materia di diritti soggettivi alle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, addì 14 giugno 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 34.

Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 17 giugno 1983)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 35.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica alle procedure di spesa e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori, assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 17 giugno 1983)*

(Omissis).

(4484)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651109/7) Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S.